

LA RINUNCIA ALL'UFFICIO ECCLESIASTICO. PECULIARITÀ STRUTTURALI E QUESTIONI APERTE*

RESIGNATION FROM AN ECCLESIASTICAL OFFICE
STRUCTURAL PECULIARITIES AND OPEN ISSUES

MANUEL GANARIN

RIASSUNTO · Il Codice di Diritto Canonico e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali definiscono le caratteristiche proprie della rinuncia quale causa di cessazione dell'ufficio ecclesiastico. Il presente contributo pone a confronto il 'modello generale' di rinuncia con alcune ipotesi 'speciali' riguardanti in particolare gli uffici di Vescovo diocesano e di Romano Pontefice per individuare gli aspetti comuni e soprattutto quelli divergenti, che talvolta sono necessari per conformare la legislazione canonica alle esigenze radicate nel diritto divino. Si considera infine l'opportunità di distinguere chiaramente la rinuncia all'ufficio dalla fattispecie di sede romana totalmente impedita.

PAROLE CHIAVE · rinuncia, ufficio ecclesiastico, Vescovo diocesano, Romano Pontefice, sede romana impedita.

ABSTRACT · The Code of Canon Law and the Code of Canons of the Eastern Churches establish the characteristics of the resignation as a cause for cessation from ecclesiastical office. This contribution compares the 'general model' of resignation with some 'special' cases concerning in particular the offices of diocesan Bishop and of Roman Pontiff in order to identify the common aspects and – above all – the divergent ones, which are sometimes necessary to conform the canonical legislation to the needs that are rooted in divine law. Finally, the essay considers the opportunity to clearly distinguish the resignation from office from the case of the entirely impeded Roman See.

KEYWORDS · Resignation, Ecclesiastical Office, Diocesan Bishop, Roman Pontiff, Entirely Impeded Roman See.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le ipotesi di 'compressione' della *libertas renuntiandi*: dalla rinuncia 'su invito' a quella prescritta. – 3. L'accettazione 'automatica' della

manuel.ganarin2@unibo.it, Professore associato di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Italia.

* Il presente contributo riproduce il testo aggiornato e corredato di apparato di note del Seminario per Professori, dal titolo *La rinuncia all'ufficio*, organizzato dalla Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce (Roma, 9 dicembre 2021).

rinuncia all'ufficio di Vescovo diocesano. L'incerta rilevanza causale dell'età anagrafica e la 'metamorfosi pratica' di un ufficio capitale di diritto divino. – 4. La natura recettizia delle rinunce con e senza accettazione nel diritto della Chiesa. – 4.1. La conoscenza effettiva dell'atto di accettazione della rinuncia all'ufficio di Vescovo diocesano. – 4.2. La recettizietà della rinuncia al *munus petrinum*. Per un'interpretazione dell'inciso «rite manifestetur» conforme al diritto divino. – 5. Problematicità della rinuncia 'condizionata' e 'segreta' all'ufficio primaziale. La ragionevole distinzione tra la *renuntiatio* e la sede romana *prorsus* impedita.

1. PREMESSA

LA rinuncia all'ufficio ecclesiastico è un istituto radicato nell'esperienza giuridica della Chiesa di cui la scienza canonistica nel corso dell'ultimo decennio è tornata a investigare tanto i profili storici quanto la disciplina vigente a seguito della clamorosa e inattesa rinuncia al ministero petrino di Papa Benedetto XVI,¹ manifestata come noto durante il concistoro ordinario pubblico di lunedì 11 febbraio 2013.²

Nel Libro I del *Codex Iuris Canonici* (cann. 187-189 CIC) e nel Titolo xx del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (cann. 967-971 CCEO) il legislatore definisce in modo sostanzialmente simile le caratteristiche della *renuntiatio* quale ipotesi di cessazione dell'ufficio ecclesiastico, che determina la *vacatio de iure* dell'ufficio medesimo e dunque consente all'autorità ecclesiastica di procedere, secondo le modalità stabilite dal diritto, alla provvista canonica dell'incarico ad altra persona. Segnatamente nell'ipotesi di rinuncia la cessazione dell'ufficio deriva dalla decisione assunta dal titolare dell'ufficio, non dipendendo dalla sopravvenienza di un evento naturale (morte) o legato al trascorrere del tempo (scadenza del tempo prestabilito e raggiunto limite di età), né da un provvedimento dell'autorità competente (trasferimento, rimozione e privazione: cann. 184 § 1 CIC e 965 § 1 CCEO). La rinuncia, infatti, può essere presentata in qualsiasi momento, purché il soggetto interessato sia *sui compos*, vale a dire responsabile dei suoi atti (cann. 187 CIC e 967 CCEO) e non agisca invalidamente per timore grave ingiustamente incusso, per dolo, per errore sostanziale o con simonia (cann. 188 CIC e 968 CCEO).³

¹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Declaratio Summi Pontificis de muneris Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri abdicatione*, 11 febbraio 2013, «Acta Apostolicae Sedis» 105 (2013), pp. 239-240 (pubblicata prima in «L'Osservatore Romano» 11-12 febbraio 2013, p. 1).

² Per un'analisi storico-giuridica cfr. V. GIGLIOTTI, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, Firenze, Olschki, 2013. Sui profili prettamente canonistici rinviamo per tutti alla disamina di G. BONI, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bologna, Bononia University Press, 2015.

³ Cfr. P. GEFAELL, *Sub can. 184*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, 1, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona, EUNSA, 2002³, p. 1036. Sulla disciplina codiciale riguardante la cessazione dell'ufficio ecclesiastico si vedano, per esempio, G. MARCHETTI, *La «vacatio» di un ufficio ecclesiastico: annotazioni circa un istituto giuridico*

Il Codice per la Chiesa latina e quello orientale configurano quindi la *renuntiatio* quale atto *libero, volontario, consapevole e gratuito*. Inoltre, la rinuncia è un atto *revocabile*, in quanto può essere 'ritrattata' dal rinunciante sino a quando non ha sortito i suoi effetti (cann. 189 § 4 CIC e 970 § 2 CCEO), nonché un atto *causalmente fondato*, dovendo sussistere una giusta causa affinché la rinuncia medesima sia esternata (cann. 187 CIC e 967 CCEO) ed accettata (cann. 189 § 2 CIC e 970 § 3 CCEO, che oltre al requisito della giustizia esigono quello della proporzionalità della causa), facendo sì che il titolare non si sottragga irresponsabilmente ai propri doveri istituzionali. Infine, la rinuncia è un atto *recettizio* a prescindere dalla circostanza se debba essere accettata oppure no, perché è comunque necessario che essa sia portata a conoscenza effettiva dell'autorità cui spetta la provvisione dell'ufficio suscettibile di cessazione (cann. 189 §§ 1 e 3 CIC e 969 CCEO).

Entrambe le codificazioni canoniche in vigore individuano dunque un 'modello' generale di rinuncia che presenta una propria autonomia strutturale. Assumendo tuttavia una prospettiva sistematica, che prenda in considerazione sia le specificità di alcuni uffici ecclesiastici – in particolare quelli capitali di governo, ossia gli uffici di Romano Pontefice e di Vescovo diocesano –, sia la prassi attuativa delle norme poste dal legislatore umano, in questa sede si tenterà di rilevare, da un lato, come tale autonomia sia stata e sia ancora oggi *de iure*, se non pure *de facto*, talvolta obliata: dando così luogo a discrasie di ordine formale e funzionale opinabili, cui si dovrebbe auspicabilmente porre rimedio a tutela dell'unità del sistema giuridico canonico e dei postulati teologici ed ecclesiologici che ne costituiscono il fondamento (ciò riguarda, come si appurerà appresso, la 'compressione', più o meno accentuata, della libertà di azione del rinunciante; l'automatismo' informante i provvedimenti di accettazione delle rinunce agli uffici episcopali, così privati di sostrato causale; e la predisposizione di atti di rinuncia sottoposti a condizione sospensiva futura e dunque destinati a dispiegare i loro effetti allorquando il titolare dell'ufficio versi in una situazione di impedimento). Dall'altro lato, si evidenzierà come in casi eccezionali una parte del 'modello' autonomo di rinuncia stabilito dalla disciplina generale sulla cessazione dell'ufficio ecclesiastico debba essere trasceso, assicurando un approccio ermeneutico volto a conformare la disposizione giuridica alle istanze intrasgredibili ancorate allo *ius divinum* (trattasi della peculiarissima natura recettizia dell'atto di rinuncia all'ufficio petrino). In altri termini, nel tentativo di

canonistico, «Quaderni di diritto ecclesiale» 17 (2004), pp. 117 ss.; T. VANZETTO, *Provvisione e cessazione dell'ufficio ecclesiastico*, ivi, 24 (2011), pp. 72 ss.; V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2014², pp. 509 ss.; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Venezia, Marcianum Press, 2015⁶, pp. 800 ss.

scrutare i limiti e le implicazioni sottesi allo *ius conditum*, s'intende focalizzare l'attenzione sulle criticità dello *status quo* e proporre, ove possibile, soluzioni interpretative e applicative che possano adeguare la legge positiva alle insopprimibili esigenze insite nella complessa realtà della Chiesa.

2. LE IPOTESI DI 'COMPRESSIONE' DELLA *LIBERTAS RENUNTIANDI*
NELLA LEGISLAZIONE CANONICA ATTUALE:
DALLA RINUNCIA 'SU INVITO' A QUELLA PRESCRITTA

Come si è potuto evincere dalla lettura delle norme generali sulla *renuntiatio*, il titolare dell'ufficio ecclesiastico è del tutto libero di rassegnare, laddove lo reputi opportuno, le proprie 'dimissioni', le quali a seconda dei casi necessitano o no di essere accettate dall'autorità ecclesiastica competente. La rinuncia, dunque, si pone quale atto spontaneo, non sottoposto in linea di principio a condizionamento alcuno.⁴ Vi sono però alcune ipotesi 'speciali' di rinuncia nelle quali la *libertas agendi* risulterebbe sostanzialmente 'compressa', debilitando se non persino vanificando la libera autodeterminazione del soggetto implicato. Segnatamente vi sono alcune fattispecie ove tale capacità appare influenzata, più o meno accentuatamente, dagli elementi di diritto o di fatto che le contraddistinguono, dando così luogo a rinunce canoniche che divergono dal modello archetipico delineato nelle codificazioni vigenti.

Occorre in primo luogo fare riferimento alle rinunce di coloro ai quali è affidata la conduzione pastorale di una *portio Populi Dei* e dei principali collaboratori di questi ultimi. Il *Codex Iuris Canonici* stabilisce che sono invitati a presentare la rinuncia al compimento del settantacinquesimo anno di età il Vescovo diocesano (can. 401 § 1), il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare (can. 411) nonché i soggetti equiparati dal diritto al Vescovo diocesano, anche se non hanno ricevuto la consacrazione episcopale (can. 381 § 2). Quanto al diritto comune alle Chiese cattoliche di rito orientale, sono invitati a presentare la *renuntiatio*, sempre al raggiungimento dei settantacinque anni di età, il Vescovo eparchiale (can. 210 §§ 1 e 2 CCEO), l'Eparca a lui equiparato dal diritto (can. 313 CCEO) nonché il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare (can. 218 CCEO).

L'invito, rivolto all'autorità episcopale dal legislatore mediante l'impiego del verbo *rogare*, peraltro ribadito da Papa Francesco sia nel *Rescriptum ex audientia SS.mi* sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia del 3 novembre 2014 (art. 1),⁵ sia nel *Motu Proprio Impara-*

⁴ Cfr. F. D'OSTILIO, *Il diritto amministrativo della Chiesa*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1996², pp. 147-148.

⁵ Cfr. *Rescriptum ex audientia SS.mi sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, 3 novembre 2014, «L'Osservatore Romano» 6 novembre 2014, p. 6 (e in

re a congedarsi con cui si regola, a motivo dell'età, la rinuncia dei titolari di alcuni uffici di nomina pontificia (art. 1),⁶ non assumerebbe a giudizio della canonistica una valenza meramente esortativa.⁷ Il legislatore, infatti, avrebbe configurato un'«invitation juridique» non equiparabile a una semplice raccomandazione di ordine morale,⁸ alla quale il Vescovo dovrebbe dare riscontro presentando una rinuncia che non risulterebbe forzata, ma «amiable», cioè ispirata a riverenza verso l'autorità e dunque non del tutto spontanea.⁹ Vi è poi chi ne evidenzia la perentorietà, in quanto il verbo presente nei canoni dei due Codici assume nella lingua latina il significato di 'essere richiesti', ponendo così in risalto come la risposta del Vescovo sia un atto essenzialmente dovuto.¹⁰ Ma è soprattutto la predeterminazione legale del raggiungimento di una soglia anagrafica specifica quale momento in cui presentare le 'dimissioni' che scalfirebbe la natura parenetica delle disposizioni in oggetto, le quali esplicherebbero una «forza impositiva reale»¹¹ tramutando «sostanzialmente l'invito in un dovere».¹² Una conclusione, quella tratta da parte della dottrina, riscontrabile nella prassi della Curia Romana, che sollecita il Vescovo settantacinquenne a presentare la rinuncia laddove non abbia provveduto.¹³ Un sollecito che dimostrerebbe come soprattutto i cann. 401 § 1 CIC e 210 § 1 CCEO sottintendano *de facto* l'adempimento di un dovere giuridico che non ammette eccezioni. La necessità che l'at-

«Acta Apostolicae Sedis» 106 [2014], pp. 882-884). In argomento si veda F. PUIG, *Annotazioni sulla rinuncia all'ufficio di nomina pontificia*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 453 ss.

⁶ Cfr. FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio «Imparare a congedarsi» con cui si regola la rinuncia, a motivo dell'età, dei titolari di alcuni uffici di nomina pontificia*, 12 febbraio 2018, «L'Osservatore Romano» 16 febbraio 2018, p. 7 (e in «Acta Apostolicae Sedis» 110 [2018], pp. 379-381). Sul *Motu Proprio* cfr. F. PUIG, *Commento al m.p. Imparare a congedarsi*, «Ius Ecclesiae» 30 (2018), pp. 647 ss.

⁷ Per un commento a entrambi i provvedimenti di Papa Francesco ci permettiamo di rinviare a M. GANARIN, *Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 47 (2018), pp. 1-48.

⁸ D. SALACHAS, *Orient et Institutions. Théologie et discipline des Institutions des Églises orientales catholiques selon le Nouveau Codex canonum Ecclesiarum Orientalium*, Paris, Les Éditions du Cerf, 2012, p. 180.

⁹ É. POULAT, *L'évêque émérite dans l'institution épiscopale*, «L'année canonique» 40 (1998), p. 240.

¹⁰ Cfr. B. F. PIGHIN, *Profilo giuridico del Vescovo emerito*, «Ius Ecclesiae» 13 (2001), p. 786; G. D. GALLARO, *The Bishop emeritus: an ecclesial consideration*, «The Jurist» 66 (2006), p. 382.

¹¹ G. MONTINI, *Il Vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare rinuncia. Considerazioni sul canone 401 § 1*, in *Il Vescovo e la sua Chiesa*, Brescia, Morcelliana, 1996, p. 227.

¹² F. FALCHI, *Nuove norme circa i Vescovi dimissionari*, in *Scritti in memoria di Pietro Gismondi*, II, 1, Milano, Giuffrè, 1991, p. 37. Ricostruisce il dibattito dottrinale G. BONI, *Sopra la rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, cit., pp. 55 ss.

¹³ Così rileva B. F. PIGHIN, voce *Emérito* [*Obispo*], in *Diccionario general de derecho canónico*, III, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Cizur Menor, Thomson Reuters, 2012, p. 588.

to di rinuncia debba essere sottoposto, a seconda dei casi, all'attenzione o del Romano Pontefice o del Patriarca implica ulteriormente l'irrevocabilità dell'atto stesso, posto che l'esercizio dello *'ius poenitendi'*, pur riconosciuto nei cann. 189 § 4 CIC e 970 § 2 CCEO, eluderebbe l'invito (sostanzialmente obbligatorio) a rinunciare al *munus* pastorale.

Vi sono tuttavia ulteriori casi previsti nel diritto positivo ove il Vescovo può essere invitato a rassegnare le 'dimissioni' prima che abbia compiuto settantacinque anni. Secondo quanto stabilito nei cann. 401 § 2 CIC e 210 § 1 CCEO, infatti, il Vescovo diocesano e quello eparchiale è invitato a rinunciare allorquando per infermità o per altra grave causa risulti meno idoneo all'adempimento dell'ufficio affidatogli. Il Codice per la Chiesa latina, a differenza di quello per le Chiese orientali, rivolge 'vivamente' l'invito all'autorità episcopale ad agire in questo modo, impiegando un avverbio – *'enixe'* – che sembra rendere più pressante l'invito *de quo*, tanto da porsi alla stregua di un obbligo¹⁴ fondato sulla sopravvenuta inidoneità del titolare dell'ufficio: un obbligo talmente grave da apparire alquanto improbabile il rifiuto da parte dell'autorità competente di accettare la rinuncia o di posticiparne l'efficacia nel tempo. Al riguardo, l'art. 4 del Rescritto *ex audientia* del 3 novembre 2014 prescinde dalle divergenze di carattere disciplinari sussistenti tra le due codificazioni canoniche, plaudendo il «gesto» compiuto dal Vescovo di ritirarsi anzitempo, in quanto «spinto dall'amore e dal desiderio di un miglior servizio alla comunità». Un gesto che in linea di principio è indubbiamente conforme a quel principio di autodeterminazione sottostante alla disciplina generale latina e a quella orientale sulla cessazione dell'ufficio ecclesiastico per *renuntiatio*, qualora essa sia stata presentata liberamente dal Vescovo che ritiene di non essere più in grado di fare fronte in modo adeguato alle incombenze pastorali.

Inoltre, l'art. 5 del *Rescriptum* in esame prevede una seconda fattispecie di 'dimissione anticipata', che si verifica quando «In alcune circostanze particolari l'Autorità competente può ritenere necessario chiedere a un Vescovo di presentare la rinuncia prima di raggiungere l'età di settantacinque anni». L'invito indirizzato al Vescovo, già contemplato nel Decreto *Christus Dominus* del Concilio Vaticano II,¹⁵ era previsto soltanto nel diritto canonico orientale: il Vescovo eparchiale, infatti, può essere invitato dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale a presentare la rinuncia

¹⁴ Cfr. V. GÓMEZ-IGLESIAS C., *Sub can. 401*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, II, 1, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona, EUNSA, 2002³, p. 815; B. F. PIGHIN, *Profilo giuridico del Vescovo emerito*, cit., p. 787.

¹⁵ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Decretum Christus Dominus de pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia*, 28 ottobre 1965, «Acta Apostolicae Sedis» 58 (1966), p. 683 (il corsivo è aggiunto).

(can. 210, § 3 CCEO). Ma pure nella Chiesa latina il Romano Pontefice può chiedere all'autorità episcopale di abbandonare per ragioni circostanziate il *munus* pastorale.¹⁶ La norma contenuta nel Rescritto, dunque, conferma la legislazione in vigore e formalizza una prassi di governo consolidata,¹⁷ perseguendo l'ulteriore e meritevole finalità di regolare, seppur sommariamente, lo svolgimento dell'*iter* amministrativo per la tutela dello *ius defensionis* dell'autorità episcopale, riconducibile al diritto divino naturale¹⁸ e dunque da presidiare attentamente: così l'autorità competente – come il Romano Pontefice o l'Istituzione curiale incaricata di trattare questo tipo di affari – può formulare nei confronti del Vescovo l'invito a rinunciare solamente «dopo avergli fatto conoscere i motivi di tale richiesta ed ascoltate attentamente le sue ragioni, in fraterno dialogo». Considerata la gravità della decisione che potrebbe essere adottata, le occasioni di confronto sono alquanto importanti, anzitutto per dare vita a un contraddittorio che permetta all'autorità procedente di valutare se effettivamente sussistano i requisiti di giustizia e di proporzionalità che integrano il fondamento causale dell'invito a presentare una rinuncia che poi sarà destinata ad essere verosimilmente accettata.¹⁹ Tutto ciò dovrebbe corroborare la '*moral suasion*' dell'invito, inducendo il Vescovo a convergere con le intenzioni manifestate dal richiedente non tanto per riverenza nei confronti dell'autorità superiore, quanto piuttosto per avere compreso l'opportunità che, nel caso di specie, sopraggiunga la vacanza dell'ufficio. In altre parole, l'itinerario procedurale dovrebbe fare sì che la *renuntiatio* sia percepita (almeno in misura prevalente) come un atto intrinsecamente legittimo e opportuno e non come un atto estrinsecamente dovuto che, in caso contrario, darebbe luogo di fatto ad una rinuncia simulata.²⁰ D'altra parte, l'esigenza che l'invito a rinunciare sia sorretto da solide argomentazioni oggettive responsabilizza l'autorità superiore, la quale è bene che agisca con estrema prudenza specie quando il Vescovo si ostini a non ottemperare all'invito e si renda

¹⁶ Si può richiamare, per esempio, il caso della rinuncia all'ufficio presentata dall'Arcivescovo di Varsavia, Stanisław Wojciech Wielgus, a Papa Benedetto XVI dopo che emersero i suoi trascorsi di confidente e di agente di spionaggio della polizia segreta comunista polacca. Sui profili canonistici della vicenda si veda E. M. RODRIGUES DE ARAÚJO, *A renúncia do Bispo diocesano por causa grave – O caso de Monsenhor Wielgus (comentário ao cân. 401 do Código de direito canónico)*, «Forum canonicum» 2 (2007), 2, pp. 109-113.

¹⁷ Così F. PUIG, *Annotazioni sulla rinuncia all'ufficio di nomina pontificia*, cit., p. 463.

¹⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae auditores, officiales et advocatos coram admissos*, 26 gennaio 1989, «Acta Apostolicae Sedis» 81 (1989), nn. 1-9, pp. 922-926.

¹⁹ Cfr. F. PUIG, *Annotazione sulla rinuncia all'ufficio di nomina pontificia*, cit., p. 463.

²⁰ Un'eventualità che potrebbe facilmente verificarsi, poiché «la personale sollecitazione a lasciare l'ufficio operata dalla S. Sede [ha] un peso tale che al vescovo non resta altro che uniformarsi all'invito ricevuto»: F. FALCHI, *L'inamovibilità dei Vescovi nella Chiesa del Vaticano Secondo*, Padova, CEDAM, 1979, p. 128.

perciò indispensabile, quale estrema misura, deliberare precettivamente contro la sua volontà per rimuoverlo dall'incarico.²¹

Vi potrebbero essere infine delle situazioni nelle quali si pone il Vescovo interessato dinanzi ad un'alternativa: accogliere l'esortazione di rinunciare o subire la rimozione 'forzata' dall'ufficio. È quanto stabilisce il *Motu Proprio Come una madre amorevole* del 2016:²² la competente Congregazione della Curia Romana – *rectius* il competente Dicastero, stante le nuove categorie strutturali introdotte dalla Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* di Papa Francesco del 19 marzo 2022²³ – può avviare un'indagine per accertare se il Vescovo diocesano o eparchiale ovvero colui che governa una comunità di fedeli equiparata abbia posto o omesso atti che abbiano provocato un danno a persone fisiche o a una comunità nel suo insieme per negligenza nell'adempimento del suo ufficio, in particolare nei casi di abuso su minori o su adulti vulnerabili (art. 1 § 1). Al termine della fase investigativa – durante la quale il Vescovo può difendersi, tra l'altro, producendo documenti e testimonianze nonché rapportandosi direttamente con i Superiori del Dicastero interessato (art. 2 §§ 1 e 2) –,²⁴ la Congregazione (ora Dicastero) decide, sulla base delle circostanze del caso concreto, o di adottare da subito il decreto di rimozione o di esortare fraternamente il Vescovo a presentare la rinuncia entro il termine di quindici giorni, decorso il quale è comunque disposta la rimozione (art. 4, nn. 1 e 2). A ben vedere, il *Motu Proprio Come una madre amorevole* predetermina legalmente una delle possibili «circostanze partico-

²¹ Talvolta il Romano Pontefice può rimuovere un Vescovo diocesano dal suo incarico. Così, per esempio, sembra emergere nel bollettino della Sala Stampa della Santa Sede del 25 settembre 2014, consultabile *online* all'indirizzo internet <https://press.vatican.va>, nel quale si dà avviso che «Il Santo Padre Francesco ha provveduto all'avvicendamento del Vescovo di Ciudad del Este (Paraguay), S.E. Mons. Rogelio Ricardo Livieres Plano, ed ha nominato Amministratore Apostolico *sede vacante* della medesima diocesi S.E. Mons. Ricardo Jorge Valenzuela Ríos, Vescovo di Villarica del Espíritu Santo».

²² Cfr. FRANCESCO, *Lettera apostolica Motu Proprio Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, «L'Osservatore Romano» 5 giugno 2016, p. 8 (ed in «Acta Apostolicae Sedis» 108 [2016], pp. 715-717). Sulle ripercussioni ecclesiologiche di tale provvedimento rinviamo alle riflessioni di M. DEL POZZO, *Rilievi costituzionalistici a proposito della nuova disciplina per la rimozione del Vescovo*, «Ius missionale» 11 (2017), spec. pp. 265-266; e di G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena, Mucchi, 2021, pp. 106 ss.

²³ Cfr. FRANCESCO, *Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo*, 19 marzo 2022, «L'Osservatore Romano» 31 marzo 2022, pp. I-XII (in particolare si veda l'art. 12 §§ 1-2).

²⁴ Con riguardo all'effettiva tutela del diritto di difesa nonché ad altri punti oscuri che caratterizzerebbero la legge promulgata nel 2016 da Papa Francesco cfr. R. W. OLIVER, *Commento alla Lettera apostolica in forma di motu proprio Come una madre amorevole del Papa Francesco*, «Monitor ecclesiasticus» 131 (2016), p. 182.

lari» di cui all'art. 5 del Rescritto del 2014 che possono sospingere l'autorità competente ad inoltrare l'invito a rinunciare al Vescovo.²⁵ Se ciò appare conforme alla disciplina generale sulla vacanza dell'ufficio ecclesiastico per rimozione, che postula la sussistenza di una causa grave (cann. 193 § 1 CIC e 975 § 1 CCEO), per quanto riguarda invece le condizioni del rinunciante (cann. 188 CIC e 968 CCEO) sembra assistersi ad una divaricazione tra il 'modello' generale di *renuntiatio* e quella 'sollecitata'. In tale circostanza, infatti, si assisterebbe alla compressione, in misura assai rilevante, della *libertas agendi* dell'autorità episcopale, tanto da delineare l'invito a rinunciare *ex art.* 5 quale dovere coercitivo cui il pastore non può non ottemperare, esternando eventualmente la sua volontà di rinunciare al solo scopo di scongiurare la rimozione che potrebbe essere in caso contrario decretata.²⁶ Si verificerebbe dunque anche in questo caso verificarsi che la rinuncia sia simulata (o meglio, che la rimozione sia dissimulata, assumendo impropriamente la 'veste' formale della *renuntiatio*).²⁷

La scissione, quanto al profilo soggettivo, tra il 'modello' generale e talune ipotesi 'speciali' di rinuncia risulta tuttavia decisamente più marcata in presenza dell'obbligo, imposto di recente dal legislatore canonico, di presentare la rinuncia a determinati uffici ecclesiastici. È evidente come in tale ipotesi sia del tutto vanificata quella 'libertà di azione' che costituisce uno dei tratti più caratteristici della *renuntiatio*, dando vita ad una commistione tra le fattispecie di *vacatio officii* che per converso meriterebbero di rimanere nettamente distinte relativamente ai presupposti di realizzazione. In particolare si deve richiamare ancora una volta il Rescritto del 3 novembre 2014, che mo-

²⁵ Pone in evidenza la connessione esistente tra i due provvedimenti legislativi F. PUIG, «La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo», *Ius Ecclesiae* 28 (2016), p. 733, nota 9.

²⁶ In questi casi il Vescovo potrebbe agire per timore grave, presentando la rinuncia al solo scopo di evitare che subisca il decreto formale di rimozione dall'ufficio. Non può invero escludersi che l'autorità pontificia provveda in simili eventualità validamente. Così può ricavarci dalla lettura dei cann. 188 CIC e 968 CCEO: l'atto di rinuncia posto per timore grave, in deroga ai cann. 125 § 2 CIC e 932 § 2 CCEO, è infatti nullo se incusso ingiustamente ma è valido se incusso giustamente, ad esempio, per rivendicare il diritto-dovere di promuovere e di tutelare il *bonum commune Ecclesiae*. Si veda sul punto P. GEFAELL, *Sub can. 188*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, I, cit., p. 1051.

²⁷ Sul punto rinviamo alle acute riflessioni di F. PUIG, *Rinunce episcopali senza rinuncia?*, in *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa in onore di mons. Juan Ignacio Arrieta*, I, a cura di J. Miñambres, B. N. Ejeh, F. Puig, Venezia, Marcianum Press, 2021, p. 559, il quale osserva come nei casi di rinuncia 'su invito' vi sia il concreto rischio che essa «sia priva della libertà e la volontarietà che le sono proprie», rilevando poi che «Non si rende giustizia all'ufficio episcopale [...] facendo finta che sia consensuale ciò che in realtà non lo è o, naturalmente, dando prevalenza al desiderio di non recare scandalo qualora le condotte alla base della perdita dell'ufficio fossero da valutare come cause di rimozione o privazione. Ne va anche dell'autorità superiore, che potrebbe esporsi ad essere ritenuta arbitraria».

dificando e integrando la disciplina all'epoca in vigore prescrive che «I Cardinali Capi Dicastero della Curia Romana e gli altri Cardinali che svolgono uffici di nomina pontificia sono ugualmente tenuti, al compimento del settantacinquesimo anno di età, a presentare la rinuncia al loro ufficio al Papa, il quale, ponderata ogni cosa, procederà» (art. 6). Tale disposizione riguarda soprattutto coloro che, elevati alla dignità cardinalizia – e pertanto consacrati Vescovi (can. 351 § 1 CIC) –, sono preposti ai Dicasteri della Curia romana, secondo la definizione di cui all'art. 2 § 1 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* di Giovanni Paolo II²⁸ (in seguito: PB). Risulta così confermato quanto già previsto nel can. 354 CIC, nell'art. 5 § 2 PB e nell'art. 41 § 1 del Regolamento Generale della Curia romana (in seguito: RGCR),²⁹ secondo i quali i porporati incaricati di reggere e di rappresentare i Dicasteri curiali (art. 4 PB) possono essere sollevati dal loro incarico a motivo della rinuncia accettata dal Papa per ragioni di età. È stata tuttavia introdotta una modifica non marginale – apportata, tra l'altro, al dettato codiciale –,³⁰ poiché ai Cardinali non è più rivolto un 'invito' («rogantur»: can. 354 CIC e art. 5 § 2 PB) o una 'preghiera' («pregati»: art. 41 § 1 RGCR) circa la presentazione della rinuncia, essendo ora «tenuti» a farlo in adempimento di un preciso obbligo giuridico. Un testo legislativo ha dunque consacrato la netta divaricazione sul piano formale tra le rinunce agli uffici che costituiscono parte integrante dell'apparato di governo centrale della Chiesa e quelle previste nei Codici latino e orientale, posto che le prime sono ora concepite alla stregua di atti dovuti. Il *Motu Proprio Imparare a congedarsi* del 12 febbraio 2018 ha poi esteso l'obbligo ai Capi Dicasteri della Curia romana non Cardinali, ai Prelati Superiori della Curia romana,³¹ ai Vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede (art. 2) e ai Rappresentanti Pontifici (art. 3), per i quali era prima prevista la cessazione dell'incarico per sopraggiunti limiti di età (cfr. art. 5 § 2 PB e art. 41 § 2 RGCR).

La Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* (in seguito: PE), subentrata alla Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, sancisce adesso che «Il Prefetto e il Segretario, raggiunta l'età prevista dal Regolamento Generale della

²⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio Apostolica Pastor bonus de Romana Curia*, 28 giugno 1988, «Acta Apostolicae Sedis» 80 (1988), pp. 841-930.

²⁹ Cfr. Regolamento Generale della Curia romana, 30 aprile 1999, «Acta Apostolicae Sedis» 91 (1999), pp. 629-699.

³⁰ Una modifica alquanto curiosa, poiché nonostante sia esclusivamente la versione in lingua latina del Codice di Diritto Canonico ad avere valore ufficiale – cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Normae Necessitas ipsa de latino textu Codicis iuris canonici tuendo eodemque alias in linguas convertendo*, 28 gennaio 1983, «L'Osservatore Romano» 29 gennaio 1983, p. 1 –, il Rescritto del 2014 ne ha di fatto alterato il contenuto, limitatamente a un solo canone, mediante la promulgazione di una disposizione redatta in lingua italiana.

³¹ I Prelati Superiori sono enumerati nell'art. 3 RGCR.

Curia Romana,³² devono presentare la loro rinuncia al Romano Pontefice, il quale, ponderata ogni cosa, provvederà in merito» (art. 17 § 2): riaffermando segnatamente l'obbligo di rinuncia all'ufficio nei confronti di Prefetti o equiparati posti alla guida delle Istituzioni curiali (artt. 12 §§ 1-2 e 14 § 1). È evidente che l'attuale sistema di avvicendamento negli incarichi di governo apicali sovrapponga inadeguatamente due diverse fattispecie di vacanza dell'ufficio ecclesiastico: la rinuncia e i raggiunti limiti di età definiti dal diritto (cann. 184 § 1 CIC e 965 § 1 CCEO). L'ingiunzione di rassegnare le 'dimissioni' *ratione aetatis*, in effetti, dà rilevanza non già all'intenzione liberamente espressa dal rinunciante bensì ad una circostanza di natura oggettiva consistente in una soglia anagrafica, oltrepassata la quale l'autorità pontificia probabilmente da subito o nel breve periodo provvederà a designare il successore nell'incarico. Non si comprende allora per quale ragione il legislatore non abbia coerentemente disposto che l'ufficio di Prefetto e di Segretario delle Istituzioni curiali cessi per raggiunti limiti di età, similmente a quanto previsto per i Membri delle Istituzioni medesime, che decadono da tale incarico al compimento degli ottant'anni (art. 17 § 3 PE). D'altronde, tanto la rinuncia quanto il raggiunto limite di età determinano la *vacatio officii* non in modo immediato, ma solo quando sono notificati al titolare rispettivamente l'accettazione della rinuncia e la scadenza dell'incarico (cann. 186 CIC e 965 § 3 CCEO);³³ un'intimazione che, se differita, permetterebbe in questi casi al Romano Pontefice di 'prolungare' il *munus* stesso o rigettando le 'dimissioni' o prorogandone la durata cosicché, per esempio, la persona interessata possa completare l'incarico di durata quinquennale (art. 17 § 1 PE), salvo ovviamente la suprema autorità non ritenga conveniente disporre diversamente. Si tratta, in ogni caso, di collaboratori che si pongono a diretto servizio del Romano Pontefice: il carattere strumentale della Curia Romana potrebbe dunque essere accentuato, traducendosi più fedelmente all'interno delle disposizioni sulla vacanza degli uffici curiali attraverso il superamento della previsione di una rinuncia *ab origine* 'caldeggiata' dall'autorità suprema della Chiesa e, oggi, resa obbligatoria: e ciò al fine di ripristinare l'unità formale nel sistema normativo della Chiesa, ove dovrebbero raccordarsi armonicamente le norme 'speciali' sulla rinuncia a quelle generali, così da scongiurare ambigue giustapposizioni tra istituti canonistici dai lineamenti strutturali chiaramente identificabili.

³² Ricordiamo che il Regolamento Generale della Curia romana è in corso di revisione integrale ad opera di una Commissione *ad hoc*. Cfr. FRANCESCO, *Chirografo del Santo Padre relativo all'istituzione della Commissione Interdicasteriale per la revisione del Regolamento Generale della Curia Romana*, 12 aprile 2022, «L'Osservatore Romano» 5 maggio 2022, p. 6.

³³ Cfr. J. I. ARRIETA, *Sub art. 5 PB*, in J. I. ARRIETA, J. CANOSA, J. MIÑAMBRES, *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 207.

3. L'ACCETTAZIONE 'AUTOMATICA' DELLA RINUNCIA
ALL'UFFICIO DI VESCOVO DIOCESANO.
L'INCERTA RILEVANZA CAUSALE DELL'ETÀ ANAGRAFICA
E LA 'METAMORFOSI PRATICA'
DI UN UFFICIO CAPITALE DI DIRITTO DIVINO

Un'ulteriore specificità della rinuncia, secondo quanto previsto dalle codificazioni canoniche vigenti, è quella di porsi quale atto necessariamente provvisto di sostrato causale. Segnatamente la 'ratifica' delle 'dimissioni' avanzate dal titolare dell'ufficio ecclesiastico è subordinata al previo accertamento, ad opera dell'autorità competente, della sussistenza di una causa giusta e proporzionata (cann. 189 § 2 CIC e 970 § 3 CCEO);³⁴ un requisito che influisce dunque sulla formazione dell'atto finale – la rinuncia accettata determinante la *vacatio officii* – che riunisce sia quello imputabile al rinunciante sia quello di accettazione assunto nella forma del rescritto singolare.³⁵

Nella fase di applicazione della legislazione codiciale invero l'elemento anagrafico, rilevante nelle ipotesi di rinuncia all'ufficio episcopale poc'anzi esaminate, potrebbe essere considerato di per sé sufficiente a giustificare l'accoglimento delle 'dimissioni', dando così vita ad una sorta di 'automatismo'³⁶ per mezzo del quale il provvedimento di accettazione delle dimissioni risulterebbe privato di fondamento causale.

Come noto, il riferimento anagrafico dei settantacinque anni fu introdotto da Papa Paolo VI con il *Motu Proprio Ecclesiae sanctae* del 6 agosto 1966 (I, n. 11) al fine di dare esecuzione al Decreto conciliare *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei Vescovi (n. 21).³⁷ Eppure i Padri riuniti nell'assemblea ecumenica si limitarono a rivolgere un'accorata preghiera («enixe rogantur») ai Vescovi diocesani e ai soggetti loro equiparati dal diritto perché, a causa dell'età avanzata o per altra grave ragione, rinunciassero al loro ufficio spontaneamente o su invito dell'autorità competente qualora fossero meno

³⁴ Così F. D'OSTILIO, *Il diritto amministrativo della Chiesa*, cit., p. 148, secondo il quale l'autorità competente deve valutare le ragioni soggettive e quelle oggettive fondanti la *renuntiatio* e afferenti rispettivamente alla condizione personale del rinunciante e al *bonum commune Ecclesiae*.

³⁵ Cfr. J. CANOSA, *Il rescritto come atto amministrativo nel diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 230, il quale ascrive l'atto di accettazione della rinuncia «fra i provvedimenti autorizzatori [...] che rimuovono dei limiti all'esercizio dei diritti o dei poteri che già appartengono all'autorizzando» (ivi, p. 231).

³⁶ Cfr. G. MONTINI, «Il Vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare rinuncia». *Considerazioni sul canone 401 § 1*, cit., pp. 231-232, nota 45, il quale rileva che «questa sembra la prassi oggi più seguita dalla Sede Apostolica».

³⁷ Cfr. PAOLO VI, *Litterae apostolicae motu proprio datae Ecclesiae sanctae Normae ad quaedam exsequenda SS. Concilii Vaticani II Decreta statuuntur*, 6 agosto 1966, «Acta Apostolicae Sedis» 58 (1966), p. 763.

capaci di adempiere il loro compito:³⁸ respingendo in molteplici occasioni nelle fasi di stesura del Decreto i tentativi di introduzione nel testo di un'età determinata, non oltre la quale il Vescovo avrebbe dovuto presentare la rinuncia.³⁹ Il *Motu Proprio* paolino sottrasse pertanto ai Vescovi l'apprezzamento discrezionale dei profili di opportunità della *renuntiatio*, prefigurati in termini generali ed astratti dal legislatore canonico:⁴⁰ e ciò in forza di una specie di presunzione legale relativa di inidoneità del rinunciante circa la prosecuzione dell'incarico pastorale, dovuta a circostanze sopraggiunte legate all'età avanzata («*Ingravescentem aetatem inter et aptitudinem ad quaedam maioris momenti officia [...] implenda naturalis ratio intercedens*»,⁴¹ come ebbe modo di puntualizzare in altra sede Papa Montini).

La presunzione *iuris tantum* di inidoneità stabilita dal diritto postconciliare permanerebbe intatta nella legislazione della Chiesa.⁴² Ma l'eventualità che nella prassi possano essere accettate le 'dimissioni' sulla base della sola età del rinunciante determinerebbe l'assolutizzazione della presunzione stessa sul piano pratico: con la conseguenza che la rinuncia accettata presenterebbe un *deficit* causale qualora dia luogo alla vacanza di un ufficio ecclesiastico il cui titolare non risultasse soggettivamente e oggettivamente inadatto a ricoprirlo.

Tale contesto normativo e applicativo consente di svolgere almeno una duplice considerazione. La prima attiene agli aspetti di merito della linea di indirizzo effettivamente praticata o potenzialmente praticabile dalla Sede Apostolica e, in particolare, la sua concreta rispondenza alle esigenze del bene comune e la sua attitudine a salvaguardare l'indole diaconale dei ministeri ecclesiali. Si potrebbe scorgere, del resto, un'antinomia tra fonti canoniche, le quali, sebbene disciplinino la cessazione di uffici diversi, presupporrebbero una concezione tutt'altro che convergente dei *munera* nella Chiesa. Papa Francesco, nella parte introduttiva del Rescritto del 2014, più volte ri-

³⁸ Si veda *supra*, nota 16.

³⁹ Per un'accurata ricostruzione del dibattito interno al Concilio Vaticano II cfr. F. FALCHI, *L'immobilità dei Vescovi nella Chiesa del Vaticano Secondo*, cit., pp. 29 ss.; e G. MONTINI, «*Il Vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare rinuncia*». *Considerazioni sul canone 401 § 1*, cit., pp. 220 ss.

⁴⁰ Cfr. B. F. PIGHIN, *Profilo giuridico del Vescovo emerito*, cit., p. 784; G. D. GALLARO, *The Bishop emeritus: an ecclesial consideration*, cit., p. 379.

⁴¹ La citazione è tratta dal proemio del *Motu Proprio Ingravescentem aetatem*, nel quale si formalizzò per la prima volta l'invito rivolto ai Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana e a tutti gli altri Organismi permanenti della Santa Sede e della Città del Vaticano di presentare spontaneamente, al compimento del settantacinquesimo anno di età, la rinuncia al loro ufficio al Romano Pontefice (n. 1). Cfr. PAOLO VI, *Litterae apostolicae Motu Proprio datae Ingravescentem aetatem Patrum Cardinalium aetas ad maioris momenti munera exercenda statutur*, 21 novembre 1970, «*Acta Apostolicae Sedis*» 62 (1970), p. 810.

⁴² Cfr. V. GÓMEZ-IGLESIAS C., *Sub can. 401*, cit., p. 816.

chiamato in questa sede, ha indubbiamente posto in risalto l'utilità che non siano conferiti uffici ecclesiastici per un arco di tempo illimitato – e, dunque, che tendenzialmente le rinunce agli uffici episcopali debbano essere accettate senza eccezione alcuna –, in quanto

Il grave peso del ministero ordinato, da intendersi come servizio (*diakonia*) al Popolo santo di Dio, richiede, a coloro che sono incaricati di svolgerlo, di impegnarvi tutte le proprie energie. In particolare, il ruolo di Vescovo, posto di fronte alle sfide della società moderna, rende necessari una grande competenza, abilità e doti umane e spirituali;

al contrario, l'istruzione interdicasteriale *Ecclesiae de mysterio* sulla collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti del 15 agosto 1997, approvata in forma specifica da Papa Giovanni Paolo II, ricorda ai Vescovi diocesani che il compimento del settantacinquesimo anno di età non costituisce un motivo che per sé obbliga ad accettare la rinuncia presentata dal parroco a norma del can. 538 § 3 CIC. L'istruzione pertanto esige che il Vescovo formuli un giudizio prudenziale che non escluda la possibilità di differire la 'ratifica' delle 'dimissioni' del parroco, il quale potrebbe provvedere ancora, almeno per un periodo circoscritto, alla cura pastorale della parrocchia: e tale differimento dovrebbe essere disposto non solo a motivo della scarsità di clero o per altri gravi motivi di salute o di disciplina, ma pure perché il sacerdote ha il diritto di esercitare le funzioni concernenti l'ordine ricevuto e si rende necessario evitare che il ministero sacerdotale sia concepito in termini 'funzionalistici' (art. 4 § 2).⁴³

Riprendendo quest'ultima disposizione, emerge come l' 'automatismo' che potrebbe condizionare in misura determinante l'accettazione delle rinunce episcopali rischi davvero di avallare una visione 'funzionalistica' o 'efficientista' del ministero affidato al Vescovo, sostanzialmente omologato al pubblico funzionario civile. Ferme restando le specificità che connotano l'ufficio episcopale e quello parrocchiale, l'accettazione 'automatica' della rinuncia equiparerebbe, infatti, irrealisticamente e forzatamente l'*aetas* alla minore attitudine fisica del Vescovo, recidendo il vincolo che lo lega alla Chiesa particolare⁴⁴ e trascurando al contempo la dimensione cristologica del *munus pascendi*: chi è preposto alla conduzione pastorale dei fedeli, d'altronde, potrebbe «governare ancora più efficacemente dalla cattedra della vecchiaia e della sofferenza»,⁴⁵ potendo eventualmente confidare nel soste-

⁴³ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO ET ALIAE, *Instructio Ecclesiae de mysterio de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem*, 15 agosto 1997, «Acta Apostolicae Sedis» 89 (1997), p. 867.

⁴⁴ Si vedano i rilievi critici di V. FAGIOLO, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale (Il caso di Papa Celestino V)*, Teramo, Università di Teramo, 1995, pp. 21-22.

⁴⁵ Così P. V. PINTO, *Sub can. 966*, in *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, a

gno di collaboratori fidati, come i Vescovi ausiliari.⁴⁶ Il compimento dei settantacinque anni di età, di conseguenza, non dovrebbe a rigore «esprimere» – come ha rilevato la Congregazione per i Vescovi nel documento *Il Vescovo emerito* (2008) – «la volontà di riconoscere ed accettare l'inevitabile e naturale declino a cui è soggetta una persona con l'avanzare dell'età, che rende *meno agevole e meno efficiente* l'esercizio della funzione di governo». ⁴⁷ Il riferimento all'età potrebbe piuttosto rappresentare non una causa che fa approdare inevitabilmente all'accettazione della rinuncia ('*causa acceptationis*') bensì un'occasione proficua di discernimento e di confronto aperto ('*ocasio discretionis*'), al termine della quale l'autorità competente potrebbe decidere, convergendo con le intenzioni espresse dal rinunciante⁴⁸ ed evitando favoritismi personali o disparità di trattamento, non soltanto di accogliere ma anche in alternativa di respingere le 'dimissioni' o almeno di rimandare il giudizio volto alla loro accettazione: adottando criteri genuinamente ecclesiali che siano calibrati alle specificità del caso concreto, in luogo di criteri di altra natura informati da un principio di 'efficientismo astratto' – «critères bureaucratiques aveugles», li definiva un sostenitore della riforma di Papa Montini introdotta dal *Motu Proprio Ecclesiae sanctae* –, ⁴⁹ acriticamente mutuati dagli apparati amministrativi secolari e indistintamente applicati *erga omnes*.

Ciò nonostante, la prassi di governo apicale sembra muoversi in tutt'altra direzione. I provvedimenti normativi varati da Papa Francesco, come il Rescritto *ex audientia* del 2014 e il *Motu Proprio Imparare a congedarsi* del 2018 che hanno confermato le disposizioni codiciali sulla rinuncia all'ufficio episcopale, del resto, esprimono un *trend*, ormai consolidato da decenni e destinato negli anni a venire a non subire mutamento alcuno, per il quale costituirà «norma generale»⁵⁰ l'accettazione della rinuncia presentata dal Vescovo settantacinquenne. Eppure non si può fare a meno di segnalare un'«asimmetria funzionale» che connota l'assetto delle funzioni affidate dalla Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia romana al Dicastero per i Vescovi, al quale compete la «provvisoria delle Chiese particolari» nonché tutto

cura di P. V. Pinto, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2001, p. 819. Si veda anche F. D'OSTILIO, *I Vescovi emeriti e l'istituto giuridico dell'«emeritato»*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2000, pp. 40-41, che riporta alcuni «esempi luminosi» di Vescovi emeriti particolarmente attivi in ambito pastorale.

⁴⁶ Rinviamo al riguardo agli spunti di riflessione di F. PUIG, *Annotazioni sulla rinuncia all'ufficio di nomina pontificia*, cit., pp. 459-460.

⁴⁷ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Il Vescovo emerito*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2008, p. 15 (il corsivo è aggiunto).

⁴⁸ Cfr. F. PUIG, *Annotazioni sulla rinuncia all'ufficio di nomina pontificia*, cit., p. 456.

⁴⁹ H.-M. LEGRAND, *La démission des Évêques pour raison d'âge*, in *La charge pastorale des Évêques*, Paris, Les Éditions du Cerf, 1969, p. 175.

⁵⁰ F. PUIG, *Rinunce episcopali senza rinuncia?*, cit., p. 554.

ciò che riguarda l'esercizio «dell'ufficio episcopale nella Chiesa latina» (art. 103). L'art. 105 stabilisce che nel corso della procedura che approda alla *provisio canonica* il Dicastero tenga conto delle «proposte delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e della Rappresentanze Pontificie», «dopo aver consultato i membri della Presidenza della rispettiva Conferenza episcopale e il Metropolita» e coinvolgendo «in forme appropriate anche membri del Popolo di Dio delle Diocesi interessate» (§ 1). Si prevede, inoltre, che il Dicastero individui «i criteri per la scelta dei candidati», d'intesa con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali, che devono considerare le «diverse esigenze culturali ed essere periodicamente valutati» (§ 2). La disposizione, infine, riferisce laconicamente che «Il Dicastero si occupa altresì della rinuncia dei Vescovi al loro ufficio, in conformità con le disposizioni canoniche» (§ 3). Sorprende che la riforma di Papa Francesco rinvigorisca, per un verso, la dimensione sinodale delle nomine episcopali, che rappresenteranno perciò l'esito di processi effettivamente partecipati ove si adotteranno parametri di selezione non uniformi volti a valorizzare il pluralismo culturale esistente nella compagine ecclesiale; e sembri attestare freddamente, per l'altro verso, lo *status quo* in materia di rinunce episcopali, quando invece la sinodalità figura tra i principi ispiratori della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, che forgia i lineamenti di «una Chiesa, cioè, dell'ascolto reciproco».⁵¹ come ha di recente dichiarato Papa Francesco la Curia romana, nel tentativo di riflettere fedelmente l'immagine della 'Chiesa umile', deve prestare ascolto alle istanze ecclesiali, evitando di concepire «comunione e uniformità come sinonimi» e ponendo «il suo centro fuori da se stessa».⁵² Trattasi di premesse fondamentali di ordine assiologico che potrebbero dischiudere, in un futuro tuttavia verosimilmente remoto, una rimediazione e conseguente diversificazione della prassi sino ad oggi invalsa;⁵³ e con il

⁵¹ Così puntualizza il punto n. 4 della parte I (*Preambolo*) della Costituzione Apostolica di Papa Francesco.

⁵² FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco ai membri del Collegio cardinalizio e della Curia romana per la presentazione degli auguri natalizi*, 23 dicembre 2021, «L'Osservatore Romano» 23 dicembre 2021, pp. 10-11.

⁵³ Sul punto rinviamo alla lettura del saggio di F. FALCHI, *Il Vescovo emerito: formazione ed evoluzione della normativa da Paolo VI a Francesco*, in *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa in onore di mons. Juan Ignacio Arrieta*, I, cit., pp. 603 ss., ove si richiamano gli interventi di alcuni Vescovi partecipanti alla x assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi (2001), i quali caldeggiavano l'abbassamento dell'età prevista per la presentazione della rinuncia tenendo conto sia «delle condizioni climatiche e sociali delle diverse aree geografiche [...] «soprattutto nei paesi dove la durata media della vita è molto più breve rispetto a quella dei paesi industrializzati» (ivi, p. 612); sia di «[...] quanti vivono nelle regioni tropicali [che] iniziano a perdere vitalità, sia fisica che mentale, intorno ai 70 anni» ed a «questa età alcuni vescovi esitano a prendere decisioni, o semplicemente rimandano le direttive da dare su importanti questioni pastorali» (ivi, p. 613). Le questioni sollevate durante l'assemblea

superamento dell'approccio 'uniformalizzante' attuale, pur assistendosi ad un incremento del carico di lavoro della Santa Sede, gravata dell'onere di accertare e sindacare *case-by-case* le ragioni che giustificherebbero l'accettazione della rinuncia,⁵⁴ si recupererebbero nel solco dell'ecclesiologia conciliare le irriducibili peculiarità del ministero episcopale, affrancandolo così da 'logiche' francamente riduzionistiche.⁵⁵ A questo proposito un autorevole canonista, il cardinale Vincenzo Fagiolo, nel rievocare le discussioni che animarono le sessioni del Vaticano II, a distanza di trent'anni da quell'evento poneva al centro delle sue riflessioni critiche in merito ai profili di legittimità sostanziale delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico sulla rinuncia episcopale

l'intimo legame tra il Vescovo e la sua Chiesa locale, nella quale il Vescovo, per definizione dello stesso Concilio, è *Vicarius Christi*. Da qui tutte le note di Padre e di Pastore, con le quali Concili e testi legislativi di tutti i tempi hanno sempre classificato il Capo della diocesi. Il legame è stato considerato così intimo, profondo e permanente da ritenerlo simbolo del vincolo che lega Cristo alla sua Chiesa. N'è scaturita l'equiparazione del vincolo tra il Vescovo e diocesi con il vincolo matrimoniale, che la teologia classica ha illustrato con dovizia d'argomentazioni e lo stesso rito liturgico dell'ordinazione episcopale ha evidenziato;⁵⁶

per poi sollevare un quesito non marginale: «Può mai dimettersi per ragioni di sola età un Padre legato pastoralmente come maestro, liturgo e guida, alla vita della sua comunità? Sembra arduo poterlo ipotizzare sotto il profilo teologico».⁵⁷ Forse le implicazioni non solo giuridiche ma anche teologiche retrostanti alla 'ratifica', *ratione aetatis*, delle rinunce episcopali dovranno essere identificate e approfondite per comprovare la legittimità della prassi

sinodale, sebbene potrebbero essere superate per tramite della presentazione della rinuncia prima del compimento dei settantacinque anni di età per infermità o altra grave causa (cann. 401 § 2 CIC e 210 § 1 CCEO), evidenziano le criticità delle disposizioni codicili che impongono uniformemente in tutta la Chiesa di presentare la rinuncia al raggiungimento di una certa soglia anagrafica. Risulterebbe forse più opportuno allora diversificare almeno la prassi applicativa.

⁵⁴ In effetti, la prassi attuale riduce notevolmente la mole di lavoro delle Istituzioni curiali competenti, come pone in risalto F. PUIG, *Rinunce episcopali senza rinuncia?*, cit., p. 557.

⁵⁵ Tra le conseguenze derivanti dall'accettazione 'automatica' delle rinunce episcopali occorre menzionare la presenza consistente, all'interno del Collegio episcopale, di Vescovi titolari in raffronto ai Vescovi diocesani ed eparchiali, nonché le difficoltà che potrebbero insorgere nella ricerca continua di candidati idonei all'episcopato.

⁵⁶ Il *Caeremoniale Episcoporum* prescrive che il Vescovo debba indossare l'anello quale segno di fedeltà e di unione sponsale con la Chiesa, sua sposa (cfr. n. 58). In argomento cfr. A. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, *El matrimonio espiritual entre Obispo e la Iglesia. Origen y desarrollo durante la formación del «Corpus iuris canonici»*, «Estudios eclesiásticos» 94 (2019), pp. 743 ss.

⁵⁷ V. FAGIOLO, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale (Il caso di Papa Celestino V)*, cit., p. 21.

adottata dalla Santa Sede ed il rapporto di tale prassi con altri 'beni' di primaria importanza, come il *bonum commune Ecclesiae* e la *dignitas* ecclesiologica di chi è stato chiamato alla guida pastorale di una *portio populi Dei*.

Comunque sia, per quanto concerne le conseguenze prettamente canonistiche dell'accettazione 'automatica' delle 'dimissioni' episcopali, si assiste all'offuscamento delle caratteristiche proprie dell'istituto della rinuncia definite nel Codice per la Chiesa latina ed in quello orientale. L' 'automatismo' che pare contraddistinguere l'applicazione dei cann. 401 § 1 CIC e 210 § 1 CCEO, in effetti, affievolisce, sino a neutralizzare la volontà che dovrebbe porsi quale elemento costitutivo dell'atto di *renuntiatio*,⁵⁸ presentato nei casi 'ordinari' motivatamente dall'interessato al fine di lasciare legittimamente l'ufficio. In questo modo, l'evento giuridico della *vacatio* discende da una decisione dell'autorità superiore (accettazione 'automatica' delle dimissioni), inscindibilmente unita a una circostanza di natura oggettiva (compimento dei settantacinque anni di età): prospettando pertanto la 'metamorfosi' pratica dell'ufficio episcopale, che di fatto appare oggi conferito *ad tempus*,⁵⁹ rinvenendo come causa di cessazione sostanziale non tanto la rinuncia quanto il raggiunto limite di età stabilito dal diritto (cann. 184 § 1 CIC e 965 § 1 CCEO).⁶⁰

Le ipotesi di cessazione dell'ufficio per rinuncia accettata e per raggiunto limite di età invero presentano un elemento in comune: entrambe dispiegano i loro effetti soltanto nel momento in cui l'autorità ecclesiastica procede alla comunicazione della perdita dell'ufficio al suo titolare (cann. 186 e 416-417 CIC; cann. 965 § 3 e 970 § 1 CCEO). Come già anticipato, nel periodo intercorrente tra l'accettazione della rinuncia o il raggiungimento del limite anagrafico e la sua intimazione per iscritto, il Romano Pontefice potrebbe così decidere di 'prolungare' tacitamente l'incarico, ritardando l'intimazione stessa o posticipandone gli effetti. Nel caso poi degli uffici episcopali di cui all'art. 1 del Rescritto del 2014, a ben vedere questo 'prolungamento' non si sostanzia nella loro *prorogatio*, dato che tali uffici risultano – quantomeno formalmente – conferiti a tempo indeterminato. Tutto ciò sembra trovare riscontro nella prassi, ove il Papa talvolta dispone che il Vescovo rinunciante permanga per un ulteriore biennio nel suo ufficio, informando quest'ultimo

⁵⁸ Non a caso in dottrina suole porsi in risalto come la rinuncia *ex can.* 401 § 1 CIC sia sostanzialmente sollecitata dal legislatore per raggiunti limiti di età, non corrispondendo perciò alla *renuntiatio*. Cfr. F. D'OSTILIO, *Il diritto amministrativo della Chiesa*, cit., p. 147; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, a cura di F. Catozzella, A. Catta, C. Izzi, L. Sabbarese, Bologna, EDB, 2011³, n. 1219, p. 247.

⁵⁹ Giunge a tale conclusione G. MONTINI, «*Il Vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare rinuncia*». *Considerazioni sul canone 401 § 1*, cit., p. 232, nota 45.

⁶⁰ Cfr. F. FALCHI, *L'immovibilità dei Vescovi nella Chiesa del Vaticano Secondo*, cit., p. 154; G. MONTINI, «*Il Vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare rinuncia*». *Considerazioni sul canone 401 § 1*, cit., p. 229; B. F. PIGHIN, *Profilo giuridico del Vescovo emerito*, cit., p. 788.

della decisione assunta.⁶¹ Una prassi ossequiosa dei diritti e della dignità della persona interessata, posto che non è precarizzata stabilmente la situazione nella quale versa il Vescovo dimissionario: d'altronde, una volta reso edotto della decisione pontificia, questi è del tutto consapevole sia del momento nel quale si verificherà l'avvicendamento con il successore nell'ufficio sia della circostanza che, prima di allora, non sarà probabilmente sollevato dal suo incarico.⁶² Ma al tempo stesso tale prassi pare anch'essa suscettibile di insinuare una 'visione' funzionalistica del ministero episcopale, che non conferirebbe fondamento causale alcuno alla rinuncia accettata nell'ipotesi in cui il Vescovo al termine del biennio risultasse ancora idoneo a continuare il suo incarico pastorale.

Dinanzi alla volontà manifestata da Papa Francesco di consolidare la legislazione vigente,⁶³ potrebbe in ogni modo almeno auspicarsi, in prospettiva *de iure condendo*, l'approntamento di una misura 'correttiva' certamente li-

⁶¹ Per esempio, la rinuncia dei Cardinali Arcivescovi di Milano e di Bologna – rispettivamente, Dionigi Tettamanzi (1934-2017) e Carlo Caffarra (1938-2017) – ha dispiegato i suoi effetti allorché entrambi i rinuncianti avevano già compiuto i settantasette anni di età. Si veda il bollettino della Sala stampa della Santa Sede del 28 giugno 2011 e del 27 ottobre 2015, entrambi consultabili all'indirizzo internet <https://press.vatican.va>.

⁶² Sul punto si veda G. MONTINI, *Commento a un canone. Il momento della vacanza di un ufficio conferito per un tempo determinato o fino a una determinata età (can. 186)*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 9 (1996), p. 200.

⁶³ Questo proposito sembra emergere anche dalla lettura della recente lettera del 3 marzo 2022 emessa, nei limiti dei rispettivi ambiti di competenza, dalla Congregazione (ora Dicastero) per i Vescovi e dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (ora Dicastero per l'Evangelizzazione), con la quale si è cercato di fare fronte alla prassi invalsa presso diverse Conferenze episcopali di eleggere, ad esempio, alla carica di presidenti delle stesse «Vescovi diocesani che sono in procinto di compiere o che hanno già compiuto il settantacinquesimo anno di età», i quali poi oltre a presentare la rinuncia chiedono di «essere prorogati [*sic!*] nell'ufficio diocesano fino alla scadenza del mandato ricoperto in seno alle rispettive Conferenze Episcopali». Al fine di salvaguardare «la libertà di determinazione del Santo Padre nell'accettazione della rinuncia e, di conseguenza, [...] l'ordinata applicazione del can. 401 § 1 CIC», la lettera ingiunge che «si eviti senza eccezioni l'elezione dei Vescovi diocesani che hanno già compiuto settantacinque anni di età all'ufficio di Presidente e Vice-Presidente delle Conferenze Episcopali», mentre «si chiede cortesemente alle Conferenze Episcopali di non eleggere alle cariche di Presidente e Vice-Presidente della Conferenza Episcopale i Vescovi diocesani che durante il loro incarico (mandato elettivo) compiranno settantacinque anni di età». I punti più salienti dell'epistola sono stati riprodotti nel blog *Settimo cielo* di Sandro Magister, consultabile all'indirizzo internet <https://magister.blogautore.espresso.repubblica.it>, in data 19 maggio 2022.

Ora, non si intende in questa sede esprimere un giudizio sul merito delle direttive impartite nella lettera. Ci preme soltanto sottolineare la fragilità sul piano sostanziale delle direttive medesime, incentrate esclusivamente su un criterio estrinseco – cioè quello anagrafico – che al contrario potrebbe sottintendere la maturazione di una maggiore esperienza pastorale e dunque l'idoneità dei Vescovi ultrasessantenni a presiedere le Conferenze episcopali e a fare fronte a nuove incombenze pastorali.

mitata, ma che permetta di avvicinare sotto il profilo causale il modello ‘speciale’ di rinuncia congegnato per gli uffici episcopali a quello ‘generale’ previsto per i restanti uffici esistenti nella Chiesa. Com’è stato già prospettato in sede dottrinale, nulla esclude, per esempio, che il legislatore possa in futuro aggiornare l’età legalmente prevista per la presentazione della rinuncia, innalzandola da settantacinque a ottant’anni.⁶⁴ Una modifica che potrebbe rafforzare, seppur lievemente, la presunzione relativa di inidoneità sottostante alle disposizioni codiciali esaminate, prendendo atto dell’allungamento delle aspettative medie di vita consolidatosi nel corso degli ultimi decenni. Risulterebbe così parzialmente colmato quel *deficit* causale che potrebbe affliggere le rinunce accolte dall’autorità pontificia in ragione della sola età del rinunciante; e la dimensione diaconale del ministero episcopale sarebbe pur sempre tutelata dalla possibilità, contemplata negli artt. 4 e 5 del Rescritto del 2014, sia per il Vescovo ultrasettantacinquenne di rassegnare spontaneamente le dimissioni per infermità o per altra grave causa (cann. 401, § 2 CIC e 210, § 1 CCEO), sia per il Romano Pontefice di chiedere, in casi particolari, al Vescovo non ancora ottantenne di rinunciare all’ufficio: e ciò specie laddove l’età avanzata, unitamente ad altre circostanze di natura soggettiva o oggettiva,⁶⁵ evidenzino l’opportunità di accettare la rinuncia allo scopo di provvedere al bene della comunità, facendo sì che un nuovo titolare assuma più adeguatamente gli oneri pastorali derivanti dall’assunzione dell’ufficio.

4. LA NATURA RECETTIZIA DELLE RINUNCE CON E SENZA ACCETTAZIONE NEL DIRITTO DELLA CHIESA

4. 1. *La conoscenza effettiva dell’atto di accettazione della rinuncia all’ufficio di Vescovo diocesano*

La perdita dell’ufficio ecclesiastico costituisce un ‘evento’ dinanzi al quale è indispensabile che le persone coinvolte siano rese edotte dell’attività giuridica posta in essere *in Ecclesia*.

D’altra parte, la legislazione canonica vigente esige che tra il titolare dell’ufficio e l’autorità cui compete decretarne la provvisione sussista un ‘collegamento’ di carattere informativo nel momento in cui l’incarico termini per una delle cause enumerate nei cann. 184 § 1 CIC e 965 § 1 CCEO. Segnatamente la *renuntiatio* presenta un’evidente natura recettizia, sottesa

⁶⁴ Cfr. V. FAGIOLO, *La rinuncia al papato e la rinuncia all’ufficio episcopale (Il caso di Papa Celestino V)*, cit., p. 23. La prassi della Curia romana, di indiscusso valore giuridico (can. 19 CIC), potrebbe peraltro ‘completare’ la legislazione positiva, ad esempio discernendo le rinunce presentate dai Vescovi ottantenni, che perciò potrebbero essere non accettate, per poi ‘ratificare’ incondizionatamente le ‘dimissioni’ sollecitate al compimento dell’ottantacinquesimo anno di età. Potrebbero dunque essere escogitate diverse soluzioni normative e pratiche.

⁶⁵ Cfr. F. PUIG, *Annotazioni sulla rinuncia all’ufficio di nomina pontificia*, cit., p. 455.

alla distinzione, introdotta nel Codice per la Chiesa latina ed in quello per le Chiese orientali, tra rinuncia con accettazione e rinuncia senza accettazione.

La rinuncia con accettazione – che comprende, a titolo esemplificativo, quella del Vescovo diocesano ed eparchiale (cann. 401 §§ 1-2 CIC e 210 § 1 CCEO) – costituisce un ‘atto complesso’, in quanto si perfeziona attraverso la combinazione di due distinti atti giuridici di eguale portata recettizia:⁶⁶ l’atto del titolare dell’ufficio ecclesiastico con il quale egli comunica, per iscritto o oralmente alla presenza di due testimoni, la volontà di lasciare l’incarico assegnatogli all’autorità cui spetta procedere alla *provisio canonica*; e l’atto con il quale l’autorità stessa, ravvisando la sussistenza di una causa giusta e proporzionata, ‘ratifica’ le ‘dimissioni’ (can. 189 §§ 1-2 CIC; cann. 969 e 970 §§ 1 e 3 CCEO). Quest’ultima decisione è del tutto logico che debba essere portata a conoscenza dell’interessato perché dia luogo alla vacanza dell’ufficio, soddisfacendo fondamentali esigenze di certezza degli atti e dei rapporti giuridici. La notifica, dunque, identifica esattamente quando l’ufficio non ha più il suo titolare e questa identificazione interviene fondatamente e *secundum iustitiam* sulla base della presa d’atto da parte sia del ‘dimissionario’ sia dell’autorità, in posizione di simmetrica ‘reciprocità cognitiva’, dell’attività giuridicamente rilevante realizzata dall’altro. Allo stesso modo la rinuncia senza accettazione, che riguarda il Romano Pontefice (cann. 332 § 2 CIC e 44 § 2 CCEO) e l’amministratore diocesano o eparchiale designato durante la vacanza della sede diocesana o eparchiale (cann. 430 § 2 CIC e 231 § 1 CCEO),⁶⁷ non può ascriversi alla categoria degli atti non recettizi per il solo fatto che nessuna autorità sia tenuta ad accettarla. Entrambi i Codici, del resto, stabiliscono come la rinuncia sortisca effetto una volta comunicata dal rinunciante all’autorità che in seguito provvederà al conferimento dell’ufficio ad altra persona (cann. 189 §§ 1 e 3 CIC e 969 CCEO). Il legislatore, quindi, ribadisce un elemento che connota l’istituto della rinuncia, vale a dire la sua alterità relazionale, nel senso che la rinuncia, *ex natura rei*, non può non essere portata a conoscenza di qualcuno o resa quantomeno conoscibile, risultando assurdo che espliciti i suoi effetti in forza della sola esternazione della *voluntas renuntiandi*. La *ratio* della recettizietà delle rinunce con e senza accettazione, infatti, si sostanzia nella duplice garanzia di individuare in quale momento preciso sopraggiunge la *vacatio* e, pertanto, l’autorità ecclesiastica debba innescare l’*iter* che perviene all’avvicendamento nell’ufficio oggetto di cessazione.

⁶⁶ Per ulteriori approfondimenti si veda M. GANARIN, *Sulla natura recettizia dell’atto giuridico di rinuncia all’ufficio ecclesiastico con particolare riferimento alla renuntiatio Papae*, «Ephemerides iuris canonici» 56 (2016), in part. pp. 116 ss.

⁶⁷ Secondo il can. 231 § 1 CCEO, la rinuncia dell’amministratore eparchiale non necessita di accettazione quando egli sia stato eletto dal collegio dei consultori eparchiali; al contrario, essa deve essere accettata quando l’amministratore eparchiale sia stato nominato dal Patriarca.

Alla luce della normativa generale sulla perdita dell'ufficio ecclesiastico, occorre domandarsi se tale normativa si raccordi armonicamente oppure no con alcune fonti del diritto situate *extra Codicem*, assumendo la prospettiva sistematica descritta nella parte introduttiva del presente studio. In special modo, l'equilibrio caratterizzante il rapporto tra le norme generali sulla rinuncia e quelle 'speciali' dedicate ad alcuni uffici ecclesiastici di governo è stato ad un certo punto compromesso dal *Rescriptum ex audentia Sanctissimi* del 3 novembre 2014. Il Rescritto in esame, infatti, sembrava alterare la 'dinamica ricettiva' della rinuncia all'ufficio presentata dal Vescovo diocesano (can. 401 §§ 1-2 CIC) ed eparchiale (can. 210 § 1 CCEO), da coloro che sono ad essi equiparati dal diritto (cann. 381 § 2 CIC e 313 CCEO) nonché dai Vescovi coadiutore ed ausiliare (cann. 411 CIC e 218 CCEO), in quanto, oltre a confermare la legislazione vigente, che invita a presentare la rinuncia all'ufficio pastorale al compimento dei settantacinque anni di età (art. 1), puntualizzava altresì come «La rinuncia ai predetti uffici pastorali produce effetti soltanto dal momento in cui sia accettata da parte della legittima Autorità» (art. 2).

Ricorrendo al criterio di interpretazione letterale (cann. 17 CIC e 1499 CCEO), la norma in esame anticipava di fatto la produzione degli effetti della rinuncia con accettazione e perciò la vacanza dell'ufficio episcopale ad un momento antecedente la notificazione al rinunciante dell'atto di 'ratifica' pontificia della rinuncia medesima, approdando ad esiti assurdi: stabilire che l'ufficio cessi prima che il titolare venga a conoscenza della decisione della suprema autorità della Chiesa, del resto, genera una situazione di manifesta incertezza giuridica, oltre che ingiusta, poiché il titolare non è posto nelle condizioni di sapere quando l'ufficio diviene vacante *de iure* e, dunque, continua ad occuparlo e a porre eventualmente in essere atti che, imputabili ad un soggetto non più abilitato a svolgere l'incarico, risulteranno invalidi.⁶⁸ La disposizione, in aggiunta, si poneva in contrasto con il diritto vigente, che richiede la notizia certa del provvedimento pontificio di 'ratifica' delle 'dimissioni' affinché possa avere luogo la vacanza della sede episcopale (can. 417 CIC) ed eparchiale (can. 970 § 1 CCEO). La prassi della Santa Sede, peraltro, è di evitare l'affidamento del governo interinale della sede vacante all'amministratore diocesano o eparchiale. Al Vescovo 'dimissionario' è, infatti, previamente comunicato l'atto di accettazione della rinuncia da parte del Romano Pontefice, cui è apposta tuttavia la clausola '*nunc pro tunc*': facendo in modo che si verifichi la perdita dell'ufficio e simultaneamente la provvisione canonica dello stesso in

⁶⁸ Su questi aspetti cfr. L. SABBARESE, *Renuncia al oficio*, in *Diccionario general de derecho canónico*, VI, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Cizur Menor, Thomson Reuters, 2012, p. 929.

un momento successivo, allorché sia resa di pubblico dominio la nomina del nuovo titolare.⁶⁹

Il Rescritto pontificio, anziché avere modificato, in forza del criterio cronologico (cann. 20 CIC e 1502 § 1 CCEO), lo *ius conditum*, dato il suo contenuto evidentemente *irrationabilis* necessitava di un intervento ermeneutico 'riparatore' in attuazione dell'insegnamento di Benedetto XVI, secondo cui «per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata [...] anche quando introduca costitutivamente delle regole umane».⁷⁰ Lo sguardo rivolto alle esigenze di giustizia che emergono dalla realtà oggetto di regolamentazione giuridica non poteva che condurre l'interprete, nel caso di specie, a scorgere un palese errore redazionale, verosimilmente scaturito dalla semplificazione accentuata della disciplina sulla *renuntiatio*, ove non è stata riprodotta la norma del precedente *Codex* del 1917, che sanciva: «Officium, renuntiatione legitime facta et acceptata, vacat postquam renuntianti significata est acceptatio» (can. 190 § 1); una disposizione, questa, invece opportunamente ripresa nel Codice orientale.⁷¹ Si tratta di un'omissione che potrebbe avere disorientato in qualche modo il legislatore, cui tuttavia gli operatori del diritto avrebbero potuto porre rimedio mediante un corretto approccio di matrice 'realista' al dettato normativo.

Comunque sia, Papa Francesco, allo scopo di «stabilire qualche chiarificazione» in merito all'art. 2 del *Rescriptum* del 2014, ha precisato mediante la promulgazione del *Motu Proprio Imparare a congedarsi* (12 febbraio 2018) che «Per essere efficace, la rinuncia [...] dev'essere accettata dal Sommo Pontefice» (art. 4), ma «Una volta presentata la rinuncia, l'ufficio [...] è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all'interessato l'accettazione della rinuncia o la proroga, per un tempo determinato o indeterminato» (art. 5). L'intervento delucidatore, se per un verso ha correttamente puntualizzato che la cessazione dell'incarico dipende dalla comunicazione dell'atto di accettazione al rinunciante, per l'altro si riferisce impropriamente alla *prorogatio officii*, perché, ad esempio, l'invito rivolto al Vescovo diocesano ed eparchiale a presentare la rinuncia al compimento dei settantacinque anni di età non configura l'ufficio episcopale quale incarico – almeno formalmente⁷² – conferito *ad tempus*: rappresentando, il raggiungimento della soglia

⁶⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi «Apostolorum Successores»*, 22 febbraio 2004, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004, n. 226, p. 243; EADEM, *Il Vescovo emerito*, cit., p. 29.

⁷⁰ BENEDETTO XVI, *Allocutio ad Sacrae Rotae Romanae Tribunal, occasione inaugurationis Anni Iudicialis*, 21 gennaio 2012, «Acta Apostolicae Sedis» 104 (2012), p. 105.

⁷¹ La prima parte del can. 970 § 1 CCEO dispone che «Renuntiatio, quae acceptatione eget, effectum sortitur, postquam renuntianti acceptatio renuntiationis intimata est».

⁷² Si veda sul punto quanto rilevato *supra*, § 3.

anagrafica, piuttosto una circostanza che sospinge l'autorità competente a valutare l'opportunità che il Vescovo continui ad esercitare oppure no un *munus* riconducibile al diritto divino, la cui provvisione non soggiace ad alcuna limitazione temporale.⁷³

Una disposizione chiarificatrice, dunque, ha perseguito soltanto in parte il fine per il quale è stata promulgata, presentando un elemento di criticità nella formulazione testuale tale da esigere ancora il 'soccorso' ermeneutico dell'operatore del diritto ecclesiale: considerato peraltro che la previsione, ancorché implicita, che l'ufficio di capitalità sulla Chiesa particolare sia 'precario' quanto alla sua durata sembrerebbe idealmente contraddittoria rispetto alla rivalutazione ecclesiologica del Vescovo operata dal Concilio Vaticano II.⁷⁴

4. 2. *La recettizietà della rinuncia al munus petrinum.*

Per un'interpretazione dell'inciso «rite manifestetur» conforme al diritto divino

Com'è stato rilevato nel paragrafo precedente, secondo la normativa generale sulla perdita dell'ufficio ecclesiastico la rinuncia senza accettazione si configura quale atto di natura recettizia, ancorché non debba essere 'ratificata' da alcuno. Il Codice per la Chiesa latina, infatti, stabilisce che la rinuncia sortisca effetto con la comunicazione del rinunciante compiuta a norma del diritto (can. 189 § 3); analogamente il Codice per le Chiese orientali prevede che la rinuncia senza accettazione produca effetto immediato, purché sia fatta per iscritto ovvero alla presenza di due testimoni e sia rivolta all'autorità cui compete la provvisione canonica dell'ufficio di cui si tratta (can. 969). Una formalità, questa, prescritta anche nel *Codex Iuris Canonici* (can. 189 § 1).

È indubbio come la disciplina vigente sia applicabile all'ipotesi delle 'dimissioni' presentate dall'amministratore diocesano o eparchiale (cann. 430 § 2 CIC e 231 § 1 CCEO). In particolare, la vacanza dell'ufficio discende dalla ricezione, da parte del collegio dei consultori, o del documento scritto contenente l'atto di rinuncia o della dichiarazione espressa oralmente di lasciare l'incarico. Al contrario, non sono a nostro avviso applicabili integralmente le disposizioni generali sulla rinuncia laddove sia il Romano Pontefice a rinunciare all'ufficio petrino, tant'è che i cann. 332 § 2 CIC e 44 § 2 CCEO richiedono che la rinuncia di quest'ultimo sia 'debitamente manifestata' («rite manifestetur»).

⁷³ L'ufficio di Vescovo diocesano ed eparchiale, del resto, è conferito a tempo indeterminato. Cfr. P. GEFAELL, *Sub can. 186*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, I, cit., p. 1043.

⁷⁴ Per verificare questa contraddizione relativa alla figura del Vescovo si rinvia alla lettura della Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla Chiesa e del Decreto *Christus Dominus* sulla missione pastorale dei Vescovi.

Per la retta comprensione della locuzione codiciale è utile riferirsi ai resoconti dei lavori preparatori che condussero all'elaborazione della *Lex Ecclesiae Fundamental*is. Un progetto, come noto, arenatosi, ma che non impedì la trasposizione di parte delle sue disposizioni, come quella concernente la *renuntiatio Papae*, nello *schema novissimum* del Codice di Diritto Canonico del 1982⁷⁵ e, da ultimo, nel *Codex* promulgato da Giovanni Paolo II. Nella relazione che accompagnava la prima versione dello *Schema Legis Ecclesiae Fundamental*is, risalente al 1969, si giustificò l'introduzione del requisito della debita manifestazione della rinuncia – assente nel can. 221 della codificazione piano-benedettina –⁷⁶ in quanto le 'dimissioni' del successore di Pietro avrebbero dovuto in qualche modo constare in foro esterno «ita ut Ecclesia eius notitia habeat»: fermo restando che «modus quo manifestari debet definiri non debet legibus»,⁷⁷ così da preservare la libertà di scelta del rinunciante. Tali affermazioni esercitano un impatto ermeneutico decisivo, gettando le basi per un approccio 'costituzionalmente orientato' alla legislazione canonica, idoneo cioè a salvaguardare le prerogative di diritto divino del Pastore della Chiesa universale, titolare di una potestà suprema (cann. 331 CIC e 43 CCEO) in virtù della quale non si configura un obbligo di osservare le norme di diritto umano, né la possibilità che le decisioni del Papa siano sindacabili in forza del principio, consolidatosi nella tradizione canonica, secondo cui *Prima Sedes (Romanus Pontifex) a nemine iudicatur* (cann. 1404 CIC e 1058 CCEO). Ciò determina, in primo luogo, come il Romano Pontefice non sia tenuto a rispettare la forma di esternazione della rinuncia prescritta nei Codici in vigore: egli, infatti, non deve necessariamente manifestare per iscritto o oralmente la volontà di rinunciare alla presenza di due testimoni, rivolgendosi al Collegio cardinalizio cui è riservata la provvisione dell'ufficio primaziale mediante elezione a scrutinio segreto (can. 349 CIC). Inoltre, nessuna autorità umana può pronunciarsi sui profili causali della decisione papale, rivendicando la prerogativa di accettarla oppure no (cann. 189 § 2 CIC e 970 § 3 CCEO). È pertanto del tutto ovvio che la rinuncia del Papa si perfezioni a prescindere da qualsivoglia accettazione ad essa posteriore: un elemento, quello della non indispensabilità dell'accettazione, esplicitato in entrambe le codifica-

⁷⁵ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1982, p. 58 (cfr. can. 331 § 2).

⁷⁶ Il can. 221 del *Codex* del 1917 così recitava: «Si contingat ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria Cardinalium aliorumve acceptatio».

⁷⁷ W. ONCLIN, *Relatio super Schemate Legis Ecclesiae Fundamental*is, in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Legis Ecclesiae Fundamental*is cum relatione (*sub secreto*), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXIX, p. 94.

zioni canoniche ma desumibile, *per modum determinationis*, dalla costituzione teologica della Chiesa.

Ciò nonostante, la formulazione del canone, nel riaffermare l'inviolabilità del diritto divino, non prevede al tempo stesso che la rinuncia pontificia possa essere manifestata incondizionatamente dal titolare dell'ufficio. Come può evincersi dalle ricostruzioni dei lavori preparatori, di evidente rilevanza interpretativa (cann. 17 CIC e 1499 CCEO), manifestare 'rite' la rinuncia significa che essa debba essere esternata secondo modalità tali da rendere edotto il popolo di Dio di un atto giuridico tanto grave quanto straordinario. E se imporre la conoscenza effettiva della *renuntiatio* quale condizione di validità darebbe luogo ad un obbligo impossibile da adempiere, comprimendo altresì in misura eccessiva la *libertas agendi* del Romano Pontefice, allora entrambi i Codici sembrano richiedere piuttosto la *conoscenza potenziale* della rinuncia medesima: una *conoscibilità*, da un lato, proporzionata alla posizione apicale dell'ufficio, la cui cessazione estingue la relazione intersoggettiva che unisce il Vescovo di Roma ai *christifideles* sparsi per il mondo;⁷⁸ e, dall'altro, adeguata al suo scopo, soddisfacendo un'esigenza minima di pubblicità della rinuncia che soltanto se appropriatamente estrinsecata può dischiudere inequivocabilmente la fase transitoria della Sede Apostolica vacante, nel corso della quale si dà avvio alla procedura di elezione del nuovo Pontefice.⁷⁹

La legislazione canonica, quindi, non impone *ad validitatem* una forma specifica di manifestazione della rinuncia, ma introduce un *requisito di idoneità* della forma stessa, avendo codificato a nostro parere un elemento che non può non contraddistinguere la rinuncia pontificia affinché si perfezioni e produca i suoi effetti. In altre parole, il Papa può scegliere del tutto liberamente in quale forma – scritta o orale – rassegnare le sue 'dimissioni', purché il relativo atto sia di rilevanza pubblica tale da consentire ai membri della Chiesa di venire a conoscenza tempestivamente della sopravvenuta *vacatio officii*. D'altro canto, l'annuncio *coram Ecclesia* di abbandonare il ministero petrino rappresenta uno 'strumento' di garanzia atto a scongiurare tensioni destabilizzanti che potrebbero insorgere nella compagine ecclesiale specialmente laddove una rinuncia non debitamente pubblicizzata dia adito a dubbi sulla sua genuinità, al punto da esporla a contestazioni che potrebbero compromettere l'*unitas Ecclesiae*. In questo senso la lettura, l'11 febbraio 2013, del testo della *declaratio* con la quale Benedetto XVI ha informato l'orbe cattolico della rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice durante il concisto-

⁷⁸ Cfr. F. PUIG, *La rinuncia di Benedetto XVI all'ufficio primaziale quale atto giuridico*, «Ius Ecclesiae» 25 (2013), pp. 799-800.

⁷⁹ Cfr. M. GANARIN, *Sulla natura recettizia dell'atto giuridico di rinuncia all'ufficio ecclesiastico con particolare riferimento alla renuntiatio Papae*, cit., pp. 130 ss.

ro ordinario pubblico per la canonizzazione di alcuni beati⁸⁰ appare pienamente conforme al dettato codiciale: l'atto pontificio, del resto, è risultato da subito conoscibile da parte della Chiesa e perciò idoneo a determinare la perdita del *munus*, ancorché differita in forza dell'apposizione di un termine iniziale (*dies a quo*).

La rinuncia del Romano Pontefice pertanto è un atto la cui recettività si riflette nel dato normativo, per tramite dell'impiego di un inciso («rite manifestetur») che tenta di conciliare le istanze di diritto divino con la necessità di assicurare la certezza di atti e relazioni rilevanti sul piano giuridico: non potendo classificarsi come atto non recettizio per l'indeterminatezza dei destinatari, così come per la posizione di rilievo costituzionale assunta dal rinunciante e, soprattutto, per l'assenza di un'autorità deputata a ricevere e ad accettare le 'dimissioni'.⁸¹

La divaricazione tra la disciplina generale sulla perdita dei *munera* ecclesiali e quanto previsto nei cann. 332 § 2 CIC e 44 § 2 CCEO, dunque, fa sì che la natura recettizia delle rinunce canoniche si fondi sull'opzione necessitata 'conoscenza effettiva'-'conoscenza potenziale', poiché la rinuncia del Romano Pontefice soltanto se conoscibile può situarsi, per le ragioni appena illustrate, entro il perimetro invalicabile tracciato dallo *ius divinum*: e ciò conformemente all'assetto istituzionale definito dal suo Fondatore.

5. PROBLEMATICITÀ DELLA RINUNCIA
'CONDIZIONATA' E 'SEGRETA' ALL'UFFICIO PRIMAZIALE.
LA RAGIONEVOLE DISTINZIONE TRA LA *RENUNTIATIO*
E LA SEDE ROMANA *PRORSUS IMPEDITA*

Come noto, l'ufficio di Vescovo diocesano ed eparchiale può cessare per morte, rinuncia, trasferimento e privazione – nonché per rimozione decretata dall'autorità superiore, nonostante i Codici tacciano sul punto –,⁸² cui segue la provvista canonica dell'incarico ad altra persona (cann. 416 CIC e 219 CCEO). Dalle ipotesi di *vacatio officii* occorre ben distinguere quelle nelle quali il titolare del *munus* pastorale è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni a causa di un impedimento transitorio o permanen-

⁸⁰ Cfr. BENEDETTO XVI, *Declaratio Summi Pontificis de muneris Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri abdicatione*, cit., pp. 239-240.

⁸¹ Sulla rinuncia papale quale atto non recettizio cfr. A. BETTETINI, *Profili storico-dogmatici della rinuncia del Pontefice al ministero di Vescovo di Roma*, «Jus. Rivista di scienze giuridiche» 60 (2013), p. 242; V. GIGLIOTTI, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, cit., p. 397; M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, Roma, EDUSC, 2020, p. 153; G. SCIACCA, *Rinuncia pontificia*, in IDEM, *Nodi di una giustizia. Problemi aperti del diritto canonico*, Bologna, il Mulino, 2022, pp. 214-215.

⁸² Cfr. J. I. ARRIETA, *Sub cann. 416-417*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J. I. Arrieta, Roma, Coletti a San Pietro, 2022⁷, p. 337.

te di carattere estrinseco o personale.⁸³ Segnatamente il Codice di Diritto Canonico e quello per le Chiese orientali regolano la sede episcopale ed eparchiale impedita, che può verificarsi, ad esempio, per prigionia, confino, o esilio del Vescovo, il quale non è in grado di comunicare nemmeno per lettera con i propri fedeli, ovvero per *inhabilitas* (cann. 412 CIC e 233 § 1 CCEO). In questi casi, il governo interinale della diocesi o dell'eparchia è affidato ad uno dei soggetti indicati nei cann. 413 CIC e 233 CCEO, a meno che la Santa Sede (ovvero il Patriarca con il consenso del Sinodo permanente nelle eparchie situate entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale) non abbia disposto diversamente. Ciò significa che, nei casi più gravi, il Vescovo diocesano o eparchiale potrebbe essere rimosso dal suo ufficio;⁸⁴ e la Santa Sede può legittimamente intervenire in tal senso, essendo il Romano Pontefice gerarchicamente sovraordinato a tutti coloro che sono preposti alle *portiones populi Dei*.

Per quanto concerne invece l'ufficio di Romano Pontefice, il legislatore, se da un lato regola nella Costituzione Apostolica *Universi Dominici Gregis* di Giovanni Paolo II del 22 febbraio 1996⁸⁵ – in parte emendata da Benedetto XVI –⁸⁶ la vacanza della Sede Apostolica, vale a dire la situazione nella quale l'ufficio petrino è privo del suo titolare per morte o rinuncia, dall'altro non ha affrontato la delicata questione della sede romana *prorsus* impedita, limitandosi a richiamare concisamente il principio *nihil innovetur* nonché a rinviare ad una *lex specialis* (cann. 335 CIC e 47 CCEO), sino ad oggi non ancora promulgata.

La sede romana totalmente impedita costituisce una materia alquanto complessa, riguardante frangenti più o meno duraturi per i quali occorrerebbe individuare le fattispecie e le condizioni che potrebbero abilitare taluni soggetti a supplire il Romano Pontefice impedito nel governo della Chiesa universale. Inoltre, nell'ipotesi in cui l'impedimento fosse irreversibile si renderebbe necessario escogitare una 'via' di uscita da un'*impassé* istituzio-

⁸³ Si vedano, per esempio, E. MOLANO, *El regimen de la diócesis en situación de sede impedita y de sede vacante*, «Ius canonicum» 21 (1981), p. 608; e P. AMENTA, *Sede impedita*, in *Diccionario general de derecho canónico*, VI, cit., p. 217.

⁸⁴ Cfr. P. AMENTA, *Appunti sulla vacanza della sede episcopale*, «Apollinaris» 74 (2001), p. 360.

⁸⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio Apostolica Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione*, 22 febbraio 1996, «Acta Apostolicae Sedis» 88 (1996), pp. 305-343.

⁸⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, *Litterae apostolicae motu proprio datae Constitutione apostolica de aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis*, 11 giugno 2007, «L'Osservatore Romano» 27 giugno 2007, p. 1 (e in «Acta Apostolicae Sedis» 99 [2007], pp. 776-777); IDEM, *Litterae apostolicae motu proprio datae Normas nonnullas de nonnullis mutationibus in normis ad electionem Romani Pontificis attinentibus*, 22 febbraio 2013, «L'Osservatore Romano» 25-26 febbraio 2013, p. 7 (e in «Acta Apostolicae Sedis» 105 [2013], pp. 253-257).

nale che paralizzerebbe a lungo il *regimen Ecclesiae*, a detrimento della finalità suprema dell'ordinamento canonico: la *salus animarum*.⁸⁷

Sebbene la *lacuna legis* non sia stata colmata, sembra essere sorta negli ultimi decenni una prassi che ha condotto in particolare i Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II a predisporre un atto di rinuncia 'privato', cui è stata apposta una condizione sospensiva futura: subordinando così la perdita dell'ufficio primaziale al verificarsi dell'evento dedotto nella condizione *de futuro*, ossia la sopravvenienza di un impedimento del successore di Pietro. Come emerge dalla documentazione raccolta durante il processo di beatificazione di Karol Wojtyła, questi elaborò un discorso, risalente al 1994, che avrebbe dovuto rivolgersi ai Cardinali per informarli che si sarebbe attenuto ad alcune disposizioni impartite da Paolo VI nel 1965 e riprese in un manoscritto del 15 febbraio 1989. In tale manoscritto San Giovanni Paolo II dichiarò come

nel caso di infermità, che si presuma inguaribile, di lunga durata, e che mi impedisca di esercitare sufficientemente le funzioni del mio ministero apostolico» o «nel caso che altro grave e prolungato impedimento a ciò sia parimenti ostacolo», avrebbe rinunciato «al mio sacro e canonico ufficio [...] nelle mani del Signor Cardinal Decano del Sacro Collegio Cardinalizio, lasciando a lui, congiuntamente almeno ai Signori Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana, ed al Cardinale Vicario di Roma (sempre che siano normalmente convocabili; e in caso contrario ai Signori Cardinali capi degli ordini del Sacro Collegio), la facoltà di accettare e di rendere operanti (*sic!*) questa mia dimissione.⁸⁸

Una simile *renuntiatio* si esponeva a nostro giudizio ad alcuni rilievi critici. Anzitutto, essa non era del tutto rispondente alla previsione codiciale, in quanto faceva riferimento a cause che avrebbero impedito di esercitare «sufficientemente» – dunque non 'totalmente' (*prorsus*) – il *munus petrinum*. In secondo luogo il Pontefice, disponendo delle sue prerogative radicate nel diritto divino, incaricava il Decano del Collegio cardinalizio di accettare e di dare esecuzione alle sue 'dimissioni', assegnandogli perciò il compito di accertare se fosse sopraggiunta o no l'infermità o l'impedimento. Ma soprattutto, ciò che a noi interessa porre in risalto è come la rinuncia *de qua* fosse

⁸⁷ Sulla sede romana totalmente impedita rinviamo a J. H. PROVOST, «*De sede apostolica impedita*» due to incapacity, in *Cristianesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo*, a cura di A. Melloni, D. Menozzi, G. Ruggieri, M. Toschi, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 101 ss.; A. VIANA, *Posible regulaci3n de la Sede Apost3lica impedita*, «*Ius canonicum*» 53 (2013), pp. 547 ss.; IDEM, *La Sede Apostolica impedita per la malattia del Papa*, in *Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag*, a cura di E. Güthoff, S. Haering, Berlin, Duncker & Humblot, 2015, pp. 367 ss.

⁸⁸ S. ODER (CON S. GAETA), *Perché è santo. Il vero Giovanni Paolo II raccontato dal postulatore della causa di beatificazione*, Milano, Rizzoli, 2010, p. 130.

Si veda al riguardo G. BONI, *Rinuncia del sommo pontefice al munus petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita: tra ius conditum e ius condendum*, «*Ephemerides iuris canonici*» 56 (2016), in part. pp. 80 ss.

‘segreta’, ponendosi quale atto di natura privata e perciò non immediatamente conoscibile dalla Chiesa. Non risultava perciò soddisfatto il requisito della debita manifestazione della *voluntas renuntiandi* stabilito nelle codificazioni canoniche vigenti: anzi, nello scritto di Giovanni Paolo II, nonostante il coinvolgimento dei suoi più fidati collaboratori, non erano neppure fissati itinerari procedurali predeterminati né forme adeguate di pubblicità che assicurassero la trasparenza delle operazioni espletate in una fase così delicata. Sarebbe stato invece conveniente regolamentare, sia ‘*in procedendo*’ sia ‘*in decernendo*’, la valutazione di chi fosse stato chiamato a ‘ratificare’ e ad attuare la rinuncia emessa *sub conditione*, facendo in modo che la volontà del rinunciante fosse fedelmente rispettata, anziché disattesa.

Le perplessità che sotto il profilo prettamente giuridico solleva la rinuncia ‘condizionata’ e ‘segreta’ all’ufficio di Romano Pontefice suggeriscono di ovviare alla commistione di due istituti – la *renuntiatio*, da una parte, e la sede impedita, dall’altra –, auspicabilmente da tenere ben distinti specie alla luce del confronto tra la situazione di sede romana impedita con quella di sede diocesana ed eparchiale impedita.

D’altronde, se il Vescovo versa in una situazione di impedimento dovuto, per esempio, ad un’*inhabilitas* incurabile, egli sarà rimosso dal suo incarico, non essendo perciò indispensabile che rediga un atto di rinuncia ad effetto posticipato quando era *compos sui* (cann. 187 CIC e 967 CCEO). Premesso, dunque, che la situazione di impedimento permanente possa essere superata mediante la rimozione del Vescovo e la nomina del suo successore, la rinuncia non può che presupporre la *capacità attuale* di intendere e di volere del rinunciante, delineandosi quale istituto volto a concretizzare l’intento, *hic et nunc*, di lasciare l’incarico prima possibile, piuttosto che quello di posporre, *nunc pro tunc*, l’operatività delle ‘dimissioni’, condizionandole ad un evento futuribile. Diversamente il Papa non può subire provvedimento di rimozione alcuno, in quanto non vi è autorità umana a lui superiore; e invocando la potestà suprema annessa al suo ufficio, non è escluso che egli possa avvalersi della facoltà di risolvere preventivamente lo stallo cui potrebbe incorrere il governo universale della Chiesa in conseguenza di un impedimento totale e permanente, attraverso la predisposizione di una rinuncia sottoposta a condizione futura. Un’opzione, questa, peraltro rilanciata in un corposo ed articolato lavoro monografico edito nel 2016, ove l’Autrice, a conclusione della sua disamina, caldeggia l’insediamento «di una prassi, *totalmente riservata e informale*, di redigere una tale *declaratio* di rinuncia in caso di *inhabilitas* da parte dei Pontefici, a motivo della maggior tutela possibile del *bonum Ecclesiae*»: ⁸⁹

⁸⁹ A. CODELUPPI, *Sede impedita. Studio in particolare riferimento alla Sede Romana*, Romae, Angelicum University Press, 2016, p. 336 (il corsivo, ad eccezione dei termini in lingua latina, è nostro).

così da porre rimedio alle cospicue limitazioni imposte alle attività di governo in forza dell'applicazione della regola secondo la quale, nel corso della sede romana *prorsus* impedita, nulla deve essere innovato (cann. 335 CIC e 47 CCEO).

Il regime di riservatezza che circonda una simile rinuncia e l'informalità che caratterizza la sua elaborazione tuttavia appaiono problematiche, risultando forse più opportuno congegnare altre modalità maggiormente garantiste con le quali giungere, nei casi di impedimento irreversibile, alla vacanza della Sede Apostolica. L'approntamento, del resto, di una disciplina che affidi a soggetti specificatamente individuati l'avvio di una procedura al termine della quale il Collegio cardinalizio possa emettere una *declaratio* circa la sede romana totalmente e permanentemente impedita, qualora una perizia medica stilata da professionisti qualificati attesti la gravità irreparabile dello stato di salute psico-fisica del Pontefice regnante, rappresenterebbe una soluzione di gran lunga preferibile a quella della rinuncia riservata e condizionata.

Tale disciplina, elaborata da un gruppo internazionale di canonisti che hanno divulgato in rete i risultati del loro lavoro,⁹⁰ si sostanzia infatti nell'introduzione di una nuova ipotesi di cessazione dell'ufficio di Romano Pontefice,⁹¹ che avendo luogo *ipso iure* sulla base di una legge promulgata dal Papa regnante e confermata, almeno tacitamente, dai successori, abiliterebbe i Cardinali a realizzare un atto di natura meramente dichiarativa non certo equiparabile ad una rimozione o deposizione del Pontefice: conciliando così esigenze diverse ma parimenti radicate nel diritto divino, ossia il primato pontificio e la *continuitas regiminis Ecclesiae*.⁹² In aggiunta, l'entrata in vigore di una legge speciale di questo tipo potrebbe esonerare il Papa dall'incombente di allestire un documento '*sub secreto*' di rinuncia, salvaguardando la configurazione strutturale di quest'ultima.⁹³ La *renuntiatio*, del resto,

⁹⁰ Così ha preannunciato G. BONI, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 14 (2021), pp. 1 ss. La proposta di legge, dal titolo *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita*, è stata pubblicata nel sito www.progettocanonicosederomana.com.

⁹¹ Cfr. G. BONI, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, cit., pp. 121 ss.

⁹² Si veda in particolare il punto n. 6 del Preambolo del *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita*, cit., pp. 2-3.

⁹³ In realtà il *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita* non esclude implicitamente la possibilità che il Romano Pontefice elabori alternativamente uno scritto di rinuncia. L'art. 2, infatti, prescrive che nei casi di sede romana totalmente e permanentemente impedita il cardinale Camerlengo o chi ne fa le veci, in accordo con il Decano del Collegio cardinalizio, «comprovi se esiste qualche documento scritto dal Romano Pontefice con disposizioni validamente impartite per il caso in cui la sede romana risulti totalmente impedita»: altrimenti si applicano le disposizioni procedurali che compongono il

è un istituto giuridico autonomo di cui sarebbe opportuno valorizzare, per separarlo chiaramente dall'istituto della sede impedita, un aspetto peculiare sottinteso all'inciso codiciale «rite manifestetur» e dunque afferente alla sua indole recettizia: la *portata tempestivamente cognitiva*, strettamente connessa al possesso attuale delle facoltà intellettive e volitive del rinunciante. La conoscenza potenziale delle 'dimissioni' papali, assicurata *quam primum* a tutta la Chiesa, rappresenta, d'altronde, il *modus renuntiandi* non solo più confacente alle caratteristiche proprie della rinuncia canonica senza accettazione, ma pure più consono a presidiare l'effettiva libertà di autodeterminazione del Papa: atteso che la rinuncia, esplicando un'efficacia istantanea ovvero imminente qualora soggiaccia ad un termine iniziale, realizza da subito o in tempi rapidi nonché pubblicamente l'intenzione manifestata dal titolare di dischiudere il periodo transitorio di *vacatio*.

Un insieme di garanzie, queste, al contrario forse assenti o quantomeno aleatorie in un atto di rinuncia riposto in un cassetto, la cui efficacia è posticipata al verificarsi di un evento futuro ed incerto. D'altra parte, la rinuncia '*sub secreto*', pone diversi interrogativi. Per esempio, la volontà del Papa espressa in forma scritta in un atto di rinuncia può ritenersi a tutti gli effetti perseverante quando l'evento dedotto nella condizione si verifica a distanza di molti anni dalla redazione del documento? Può davvero escludersi l'eventualità che il soggetto (o i soggetti) incaricato dal Papa decida di non attivarsi per dare esecuzione alle 'dimissioni'? Inoltre, vi sono adeguate garanzie che le intenzioni del Pontefice rinunciante siano integralmente rispettate? Nel caso di infermità, vi è oppure no un obbligo giuridico che subordina l'operatività della rinuncia al previo accertamento clinico, adeguatamente documentato, delle condizioni di salute psico-fisiche del Papa? Ancora, non potrebbe accadere che il contenuto dell'atto di rinuncia sia alterato, se non addirittura contraffatto? A questi interrogativi sembra quanto mai opportuno che il legislatore fornisca una risposta puntualmente argomentata, nel momento in cui deciderà di colmare una delle lacune forse più gravi tra quelle oggi esistenti nell'ordinamento giuridico della Chiesa.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- BONI, G., *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bologna, Bononia University Press, 2015.
 IDEM, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede*

capitolo I del progetto di legge. Allo stesso modo, nel caso di sede romana totalmente impedita per incapacità certa, permanente e incurabile del Romano Pontefice, «la sede romana è dichiarata totalmente e permanentemente impedita secondo le norme stabilite negli articoli seguenti [cioè quelle di cui al capitolo II], a meno che il Romano Pontefice abbia dato disposizioni diverse ai sensi dell'art. 2».

- romana totalmente impedita e la rinuncia del papa, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 14 (2021), pp. 1-59.
- CODELUPPI, A., *Sede impedita. Studio in particolare riferimento alla Sede Romana*, Roma, Angelicum University Press, 2016.
- FAGIOLO, V., *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale (Il caso di Papa Celestino V)*, Teramo, Università di Teramo, 1995, pp. 11-24.
- FALCHI, F., *L'inalmovibilità dei Vescovi nella Chiesa del Vaticano Secondo*, Padova, CEDAM, 1979.
- GANARIN, M., *Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 47 (2018), pp. 1-48.
- GIGLIOTTI, V., *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, Firenze, Olschki, 2013.
- MONTINI, G., «*Il Vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare rinuncia*». *Considerazioni sul canone 401 § 1*, in *Il Vescovo e la sua Chiesa*, Brescia, Morcelliana, 1996, pp. 215-253.
- PUIG, F., *Rinunce episcopali senza rinuncia?*, in *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa in onore di mons. Juan Ignacio Arrieta*, 1, a cura di J. Miñambres, B. N. Ejeh, F. Puig, Venezia, Marcianum Press, 2021, pp. 551-561.
- VIANA, A., *Posible regulación de la Sede Apostólica impedida*, «Ius canonicum» 53 (2013), pp. 547-572.
- IDEM, *La Sede Apostolica impedita per la malattia del Papa*, in *Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag*, a cura di E. Güthoff, S. Haering, Berlin, Dunker & Humblot, 2015, pp. 367-379.